

Condizioni contrattuali

- Condizioni generali

- Booklet informativo
 - Dati dei clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti e delle transazioni su titoli
 - Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA)
 - Outsourcing attività amministrativa
 - Averi non rivendicati
 - Lettera informativa inerente lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (SAI)
 - Tassazione dei trasferimenti patrimoniali per donazione o successione
 - Informativa sulla comunicazione di dati del cliente per transazioni e/o servizi di investimento, in particolare con riferimento all'estero
 - Informativa riguardante la direttiva europea sui diritti degli azionisti
 - Garanzia dei depositi per la Svizzera

Condizioni generali

Le presenti condizioni generali («condizioni generali») hanno lo scopo di regolare in modo chiaro i rapporti reciproci tra Cornèr Banca SA («la Banca») e i suoi Clienti e si compongono delle «condizioni base», delle «condizioni per il traffico dei pagamenti» e delle «condizioni di deposito», di seguito riportate.

I. Condizioni base

Art. 1 Diritto di disposizione

La Banca considera valide solo le firme con le relative disposizioni che le sono state notificate per iscritto e ciò fino a revoca scritta indirizzata alla Banca stessa, indipendentemente da iscrizioni discordanti nel Registro di Commercio o in altre pubblicazioni. Per ragioni di sicurezza e riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca, quest'ultima non accetta istruzioni od ordini di alcun genere (inclusi, ad esempio, gli ordini di borsa, di pagamento, ecc.) se pervenuti tramite telefono, telefax, posta elettronica o altri sistemi di comunicazione a distanza elettronici o telematici.

Art. 2 Verifica delle firme e della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare con l'usuale diligenza negli affari la firma e la legittimazione del Cliente e dei suoi rappresentanti. Qualora la Banca venga meno a tale obbligo, i danni che ne derivano saranno a carico della Banca. Diversamente, i danni derivanti da falsificazioni o vizi di legittimazione saranno sostenuti dal Cliente. Il Cliente è tenuto a conservare con cura la propria documentazione bancaria. Eventuali codici e mezzi d'identificazione vanno mantenuti segreti per impedire abusi. In caso di violazione di tali obblighi il Cliente sosterrà i danni che ne derivano.

Art. 3 Incapacità civile

Il Cliente deve informare immediatamente per iscritto la Banca qualora un suo rappresentante perda la capacità civile. In caso contrario o qualora egli stesso incorra in incapacità civile, i danni derivanti da tale incapacità sono a carico del Cliente medesimo, a meno che la Banca non abbia violato l'usuale diligenza negli affari.

Art. 4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca, nonché le spedizioni di estratti di conto o di deposito giornalieri, mensili, trimestrali e annuali sono considerate come effettuate allorché sono state inviate all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Restano riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca. Il Cliente deve mantenere aggiornate le informazioni fornite alla Banca, in particolare nome, indirizzo, domicilio, indirizzi di corrispondenza e di contatto suoi e dei suoi rappresentanti, informando immediatamente la Banca per iscritto di eventuali modifiche o revoche di procure o di diritti di firma conferiti. La data figurante sulle copie o sulla lista di spedizione della Banca è considerata quale data di spedizione. La corrispondenza contrattualmente trattenuta in deposito presso la Banca è considerata come spedita alla data figurante sulla stessa. La Banca è autorizzata a contattare il Cliente in ogni momento e secondo modalità ritenute adeguate dalla medesima qualora ritenga, a suo esclusivo giudizio, che le circostanze lo impongano (p. es. in caso di modifiche legislative, di misure adottate o paventate da autorità, borse o altri enti, ecc.) e indipendentemente da eventuali diverse disposizioni impartite dal Cliente o contenute in accordi separati. In assenza di un reclamo scritto da parte del Cliente entro i termini previsti all'art. 8, i rendiconti (estratti conto e/o di deposito) nonché le comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si intendono approvati. La Banca ammette e riconosce quali lingue ufficiali nell'ambito dei rapporti con la propria clientela l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese. L'indicazione del Cliente di una delle quattro lingue ufficiali fornita alla Banca all'apertura della relazione determina la lingua che fa stato per la documentazione bancaria e le comunicazioni concernenti la relazione in questione. Con tale indicazione il Cliente dichiara di conoscere e padroneggiare la lingua ufficiale scelta e si impegna a comunicare con la Banca nella lingua ufficiale scelta. Il Cliente si assume i rischi, i costi, le conseguenze e i danni che potrebbero insorgere a seguito dell'utilizzo di una lingua che non rientra tra le lingue ufficiali di cui sopra.

Art. 5 Registrazione di telefonate e comunicazioni a distanza

La Banca si riserva la facoltà di ascoltare in modalità conferenza e/o registrare le conversazioni a distanza, anche nell'ambito di trattative od operazioni complesse (conversazioni telefoniche, incluse quelle tramite dispositivi portatili, o per mezzo di altri dispositivi, ausili tecnici o reti di telecomunicazione, p. es. internet) tra il Cliente e proprie divisioni o unità operative (p.es. sala cambi, tesoreria, depositi, borsa, traffico dei pagamenti, private banking, consulenza alla clientela, gestione patrimoniale, customer-care, crediti, compliance, affari legali, gestione reclami).

Di regola, le registrazioni vengono conservate dalla Banca per una durata massima di dieci anni, in particolare nel rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni legali applicabili, e utilizzate segnatamente qualora sorgano divergenze circa il contenuto di tali telefonate.

Art. 6 Errori di trasmissione

Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di comunicazione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l'usuale diligenza negli affari. Se la Banca disattende tale obbligo, i danni che derivano sono a carico della Banca. Diversamente, gli eventuali danni risultanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefono, telex, telefax, e-mail o ogni altro mezzo di trasmissione o di trasporto, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie o ripetizioni di comunicazioni, sono a carico del Cliente.

Art. 7 Carente, tardiva o mancata esecuzione di ordini - Obbligo di notifica del Cliente

La Banca esegue, per quanto possibile e riservati i casi contemplati all'art. 11, gli ordini impartiti dal Cliente applicando l'usuale diligenza nel settore bancario. Il Cliente è tenuto ad informarsi preventivamente presso la Banca sugli orari di accettazione degli ordini e/o sui tempi tecnici necessari per l'evasione degli stessi da parte della Banca. Di norma, se il Cliente impartisce un ordine dopo il relativo orario di chiusura per le accettazioni degli ordini o con un preavviso insufficiente, l'ordine viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo per la Banca (nel luogo dove è registrata la relazione bancaria interessata), e secondo i tempi dettati dall'usuale corso degli affari. Qualora un'esecuzione carente, tardiva o mancata di un ordine (esclusi gli ordini di borsa) dovesse cagionare un danno, la Banca risponde della perdita degli interessi. Nel caso in cui sussista il rischio di un danno più esteso o conseguente, il Cliente è tenuto a mettere in guardia la Banca contro tale rischio preventivamente e in tempo utile. In caso contrario ne sosterrà il danno. Per tutte le relazioni d'affari con la Banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.

Art. 8 Reclami del Cliente

I reclami del Cliente, relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di qualsiasi ordine ovvero ad altre comunicazioni, devono essere presentati immediatamente e per iscritto a ricezione dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca. In difetto di avviso, per esempio in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (estratti conto/di deposito, conteggi di borsa, ecc.), il Cliente deve presentare il suo reclamo appena trascorso il termine in cui avrebbe dovuto ricevere normalmente un avviso indirizzatogli per posta. I danni derivanti a seguito di un reclamo tardivo sono a carico del Cliente, al quale incombe anche l'obbligo di limitare il danno. Le contestazioni che riguardano estratti conto o di deposito o altre comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, devono, al più tardi, essere notificate alla Banca per iscritto entro il termine di un mese.

In assenza di reclamo presentato entro tale termine, gli estratti di conto e di deposito nonché le comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si ritengono approvati. Il riconoscimento espresso o tacito degli estratti implica il riconoscimento di tutte le scritture ivi riportate, come pure delle eventuali riserve formulate dalla Banca.

Art. 9 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del Cliente presso di sé o altrove e, per quanto concerne gli averi in conto, un diritto di compensazione con tutti i suoi crediti senza tener conto della loro scadenza o valuta. Analogamente avviene per crediti, prestiti accordati, impegni assunti per conto del Cliente, contro garanzie speciali o senza garanzie come pure per impegni derivanti da «carte» di ogni genere quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, carte di credito, di debito, di pagamento, ecc. Tali diritti di pegno e di compensazione si estendono non solo alle ragioni di credito in essere, ma anche a quelle potenziali e, per le carte, si estendono almeno sino a tre mesi dalla restituzione o scadenza delle stesse, fatto salvo un periodo più lungo se così previsto nelle specifiche disposizioni contrattuali per tali carte. Un analogo diritto di pegno a favore della Banca è costituito sui titoli non al portatore e su tutti i valori non incorporati in un titolo (segnatamente le carte valori con stampa differita dei titoli). In caso di mora del Cliente la Banca può, a sua scelta, realizzare i pegni a trattativa privata o con esecuzione forzata.

Art. 10 Movimenti di conto

La Banca accredita e addebita al Cliente gli interessi, le commissioni, le spese convenute o d'uso, ivi incluse spese e commissioni amministrative (ordinarie e straordinarie), in particolare nell'ambito di specifiche pratiche (p.es. in ambito crediti, traduzioni di documenti redatti in lingue non ufficiali ecc.), richieste da parte di autorità competenti o di altre attività, in particolare di natura regolamentare o di compliance (p.es. espletamento delle formalità legate a normative fiscali, quali lo scambio automatico di informazioni (SAI), la normativa fiscale statunitense (FACTA), ecc.), come pure le imposte e le tasse, a propria scelta, immediatamente, a ogni fine trimestre, semestre o anno. I tassi d'interesse e le commissioni in vigore si evincono in particolare dalle liste dei prodotti, dai relativi prospetti rispettivamente dai tariffari della Banca, consultabili in ogni momento. La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento i tassi d'interesse e le commissioni, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro rispettivamente dei costi. A dipendenza delle condizioni di mercato, la Banca può, a suo prudente giudizio, applicare anche interessi negativi. Generalmente, la Banca ne dà informazione al Cliente mediante circolare o altro mezzo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, con la loro divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca. Qualora il Cliente impartisca più ordini il cui importo totale superi l'aver disponibile o il limite di credito concessogli, la Banca deciderà, a suo esclusivo giudizio, se e quali ordini eseguire rispettivamente se totalmente o parzialmente, senza tener conto della loro data di emissione o momento di ricevimento. Per i versamenti e prelevamenti in contanti in biglietti nella moneta del conto, la Banca ha il diritto di applicare una commissione (aggio). Il Cliente è contrattualmente tenuto a restituire immediatamente alla Banca somme di denaro e ogni altro valore patrimoniale pagati, rimessi o accreditati dalla medesima senza valida causa, per una causa non avvertasi o che ha cessato di sussistere. Accrediti di somme di denaro o di altri valori patrimoniali eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati da quest'ultima in qualsiasi momento e senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

Art. 11. Contravvenzioni a disposizioni di legge, norme bancarie, ordini delle autorità e direttive interne; responsabilità

La Banca non è tenuta ad eseguire ordini di qualsiasi natura, inclusi, ad esempio, versamenti e prelevamenti in contanti, l'esecuzione di ordini d'investimento e/o l'elaborazione di pagamenti in entrata o in uscita, che possano risultare in contrasto con normative e disposizioni, svizzere od estere, in particolare di natura penale, civile, amministrativa o regolamentare, ordini, divieti o provvedimenti delle autorità competenti o che siano altrimenti in contrasto con le norme bancarie, di condotta, interne o esterne, direttive e regolamenti della Banca (ad es. disposizioni in materia di embargo, sanzioni nazionali e internazionali, insider trading, riciclaggio di denaro o regolamenti di autodisciplina), così come ordini che, secondo il prudente giudizio

della Banca, potrebbero, in concreto, esporla a rischi non irrilevanti (p. es. di natura legale, reputazionale o economica). Il Cliente prende altresì atto che, oltre agli impedimenti sopra descritti, regolamentazioni e provvedimenti esteri (p. es. particolarità funzionali di un sistema di pagamento estero), regolamenti e direttive di istituti finanziari esteri o altri eventi al di fuori della sfera di competenza della Banca possono portare ad un ritardo, un blocco o una mancata esecuzione delle transazioni. In tali casi, la Banca è unicamente tenuta ad informare il Cliente del relativo impedimento, a meno che non vi ostino divieti o limitazioni imposti dalla legge e/o dalle autorità competenti. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da eventuali ritardi causati dai necessari accertamenti ovvero da blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi a seguito di tali succitati impedimenti.

Art. 12 Conti in valuta estera

La Banca investe la contropartita degli averi del Cliente in moneta estera a suo nome, ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente nella medesima moneta all'interno del paese d'emissione della stessa o al di fuori di questo. Il Cliente prenderà a suo carico, in proporzione alla sua quota parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero incidere sull'insieme degli attivi della Banca nel paese di emissione della moneta dell'investimento o nel paese in cui l'investimento è avvenuto in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità. La Banca adempie i propri impegni, derivanti da conti in moneta estera esclusivamente al domicilio, presso la sede, succursale o lo sportello dove sono tenuti i conti e unicamente procurando un accredito nel paese di emissione della moneta presso una banca corrispondente o una banca designata dal Cliente.

Art. 13 Accrediti o addebiti in valuta estera

Accrediti e addebiti in valuta estera sono effettuati in franchi svizzeri, al corso del giorno praticato dalla Banca, salvo che il Cliente non abbia tempestivamente dato istruzioni contrarie o possieda un conto nella rispettiva valuta. Se il Cliente possiede unicamente conti in valute estere, la Banca ha la facoltà, a propria discrezione, di accreditare rispettivamente addebitare franchi svizzeri o importi in altra valuta estera in una di queste valute. Gli utili e le perdite di corso derivanti dalle conversioni di valuta vanno a beneficio rispettivamente a carico del Cliente. La Banca ha inoltre la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di aprire nuovi conti a nome e per conto del Cliente per la contabilizzazione di versamenti in moneta estera.

Art. 14 Cambiali, assegni ed altri titoli affini

La Banca è autorizzata a (ri-)addebitare al conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli affini, scontati o accreditati, qualora l'incasso non vada a buon fine. Ciò vale altresì qualora tali titoli, già pagati, risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti. Per quanto riguarda cambiali, assegni e altri titoli insoluti, la Banca è libera di esercitare il diritto di regresso anche mediante addebito in conto corrente, senza prendere in considerazione il saldo del conto medesimo. Fino all'estinzione di un eventuale saldo debitore, la Banca conserva tuttavia, nei confronti di ogni co-obbligato in virtù del titolo addebitato in conto, il diritto al pagamento integrale delle cambiali, assegni e altri titoli, incluse pretese accessorie, in base al diritto cambiario e a quello sugli assegni e altri titoli.

Art. 15 Appendici

La validità e l'efficacia delle condizioni generali (condizioni base, condizioni per il traffico dei pagamenti e condizioni di deposito) e degli altri documenti firmati in relazione al presente rapporto di conto si estendono a tutti gli effetti a qualsiasi altro rapporto dovesse venire aperto dalla Banca con intestazione analoga a quella indicata nelle condizioni generali; tali rapporti vengono convenzionalmente indicati come «appendici». Restano riservati eventuali regolamenti e/o disposizioni contrari della Banca nonché le convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca. Nella trasmissione di ordini alla Banca devono sempre essere indicati i numeri dei conti sui quali s'intende operare. In mancanza di tali indicazioni o in caso di dubbio la Banca opererà a suo giudizio sui conti indicati nelle condizioni generali o nelle appendici.

Art. 16 Contitolari

Nel caso di conti congiunti con poteri di disposizione disgiunta, si applicano a tutti gli effetti gli articoli dal 143 al 150 del Codice delle obbligazioni riguardanti il principio della solidarietà tra i contitolari. Ciascuno dei contitolari avrà pertanto il diritto di operare come se fosse l'unico titolare e ciò anche in caso di decesso o di incapacità di uno dei contitolari. Dando corso agli ordini di uno dei contitolari, la

Banca si considera scaricata anche nei confronti degli altri. Se i conti presentassero un saldo debitore, ogni contitolare ne risponderà solidalmente verso la Banca.

Salvo istruzioni contrarie la Banca è autorizzata a portare a credito dei conti congiunti gli averi e i titoli che le fossero rimessi a favore di uno dei contitolari.

Art. 17 Revoca delle relazioni d'affari

La Banca e il Cliente si riservano il diritto di interrompere con effetto immediato le relazioni d'affari esistenti; la Banca può, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto. In questo caso il rimborso di ogni credito sarà immediatamente esigibile. Se il Cliente omette di comunicare alla Banca la destinazione dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca anche dopo la scadenza di un congruo termine fissato dalla Banca, quest'ultima ha la facoltà di consegnare fisicamente o liquidare tali valori patrimoniali. La Banca può, a suo giudizio e con effetto liberatorio, depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del Cliente al luogo stabilito dal giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, in una o più valute stabilite dalla Banca, all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. Rimangono riservate eventuali convenzioni contrarie stipulate per iscritto. Le relazioni contrattuali fra il Cliente e la Banca, non si estinguono con la morte, la perdita della capacità civile o il fallimento del Cliente.

Art. 18 Parificazione del sabato a un giorno festivo

In tutte le relazioni con la Banca, il sabato è parificato a giorno festivo ufficiale.

Art. 19 Esternalizzazione di settori operativi e servizi

Alla Banca è riservata la facoltà di affidare a terzi (società affiliate, consociate e/o mandatari della Banca), sia in Svizzera che all'estero, totalmente o parzialmente, taluni propri settori operativi e servizi (p. es. traffico dei pagamenti, operazioni su titoli, incluso l'utilizzo di piattaforme di trading elettronico, infrastrutture e servizi/attività IT, reportistica ai fini fiscali, attività connesse con l'esecuzione di Accordi internazionali sottoscritti dalla Confederazione Elvetica, segnatamente in materia fiscale). L'esternalizzazione di settori operativi e servizi avviene nel rispetto della legge, segnatamente delle normative in materia di protezione dei dati e riserbo nonché di esternalizzazione di servizi bancari. La rendicontazione periodica come ad esempio estratti conto e/o patrimoniali e contabili nonché gli invii generali destinati alla clientela (p. es. informative, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), sono stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi. Una trasmissione di dati a terzi avviene soltanto nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle attività delegate e solo se coloro che devono riceverli sono tenuti per legge a mantenerli segreti, rispettivamente si sono impegnati contrattualmente al rispetto di una protezione dei dati adeguata, adottando le necessarie misure di tutela nonché a estendere tali obblighi ai propri collaboratori, ausiliari e mandatari. Il Cliente autorizza la Banca a mettere a disposizione di questi terzi, eventualmente anche all'estero, i dati necessari per l'esecuzione diligente dei mandati e dei servizi loro affidati, nel rispetto di quanto sopra esposto. Il Cliente è cosciente che i dati trasmessi all'estero soggiacciono ai rispettivi diritti e giurisdizioni esteri, che possono offrire tutele della protezione dei dati diverse.

Art. 20 Diritto applicabile e foro

Tutti i rapporti di diritto del Cliente con la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo dell'adempimento, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i Clienti domiciliati all'estero e così pure la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti nel luogo in cui risiede la sede, la succursale o l'agenzia della Banca che intrattiene i rapporti con il Cliente.

Tuttavia la Banca si riserva anche la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale del domicilio del Cliente o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente. Rimangono in ogni caso riservati i fori imperativi previsti dalla legge.

Art. 21 Disposizioni speciali

Oltre alle presenti condizioni base, convenzioni e condizioni speciali

stabilite dalla Banca regolano determinati settori di operazioni o servizi, quali ad esempio la locazione di cassette di sicurezza, l'utilizzazione di conti risparmio o di libretti di assegni, il traffico dei pagamenti (condizioni per il traffico dei pagamenti) e il deposito di valori (condizioni di deposito), ecc. Salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto dal Cliente con la Banca, generici riferimenti e/o rinvii alle condizioni generali contenuti in documenti contrattuali, informative, corrispondenza e, in generale, in qualsiasi comunicazione della Banca si intendono estesi alle condizioni base, alle condizioni per il traffico dei pagamenti e alle condizioni di deposito. Inoltre le operazioni di borsa sono soggette alle usanze della piazza interessata e i crediti documentari alle regole e usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale. **Il Cliente riconosce ed accetta che anche nell'ambito della relazione d'affari con la Banca è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili, incluse le disposizioni e gli adempimenti di natura fiscale in vigore nel paese in cui egli risiede o ha domicilio e/o, in generale, nei paesi in cui i suoi averi sono situati.** La Banca non si assume alcuna responsabilità in merito al mancato rispetto di tali disposizioni e/o adempimenti. In caso di infrazioni o inottemperanze da parte del Cliente, egli è tenuto a manlevare la Banca da eventuali pretese avanzate da terzi e/o a risarcire ogni e qualsiasi pregiudizio economico. Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta, secondo gli accordi stipulati dalla Svizzera con Stati terzi e che si basano su domande singole o raggruppate oppure su uno standard internazionale riconosciuto quale lo scambio automatico di informazioni, a trasmettere informazioni relative alla relazione d'affari intrattenuta con la Banca alle competenti autorità fiscali svizzere e/o estere.

Art. 22 Modifica delle condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare le condizioni generali (condizioni base, condizioni per il traffico dei pagamenti e condizioni di deposito) in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato e saranno ritenute approvate se nessuna obiezione sarà formulata per iscritto entro un mese dalla loro divulgazione.

Art. 23 Segreto bancario e protezione dei dati

Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono all'obbligo di legge di mantenere il riserbo sulle relazioni d'affari dei clienti e di attenersi alle normative applicabili in materia di protezione dei dati. La Banca implementa misure adeguate volte a salvaguardare la protezione dei dati e il rispetto del segreto bancario. Nondimeno, **il Cliente libera la Banca, i suoi organi e collaboratori dal suo/loro obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario ed acconsente alla relativa finalità di trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, nelle seguenti circostanze:**

- a) se ciò è necessario per tutelare interessi legittimi della Banca, segnatamente:
 - i) in caso di azione giudiziaria avviata dal Cliente contro la Banca;
 - ii) per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi;
 - iii) per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente, inclusa la facoltà della Banca di cedere e trasferire, in parte o per intero, a terzi in Svizzera o all'estero, i crediti e relative garanzie e/o i diritti accessori, con facoltà di mettere a disposizione di tali terzi le informazioni e i dati pertinenti;
 - iv) in caso di rimproveri mossi dal Cliente alla Banca sia pubblicamente, sia presso autorità in Svizzera o all'estero;

- b) quando la Banca è chiamata ad adempiere ai propri obblighi d'informazione e comunicazione legali e regolamentari o di sorveglianza e/o a dare seguito a richieste di informazioni da parte di autorità svizzere o estere, come pure in caso di transazioni e prestazioni che la Banca esegue su richiesta del cliente o per il cliente (p.es. traffico dei pagamenti, transazioni o disposizioni su titoli, diritti o valori, inclusi l'acquisto, la ricezione, la custodia, la vendita degli stessi, operazioni su divise, metalli preziosi, derivati). In tale ambito il Cliente prende atto che le richieste d'informazione di autorità estere avvengono in genere seguendo la via dell'assistenza giudiziaria internazionale, ma che in casi eccezionali autorità estere potrebbero richiedere tali informazioni direttamente alla Banca (p.es. la legislazione statunitense vigente prevede che a determinate condizioni le autorità penali competenti possano richiedere direttamente ad una banca estera che detiene un conto presso una banca

corrispondente negli USA l'edizione di informazioni e documenti relativi a qualsiasi conto e/o cliente della banca estera, anche qualora tali documenti siano tenuti fuori dagli USA e il conto o cliente in oggetto non abbia alcuna relazione diretta con l'attività negli USA della banca estera).

- c) fermo restando il rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati (vedi sopra, art. 19), in caso di esternalizzazione di settori operativi e servizi all'estero; nonché nei confronti di terze parti, svizzere o estere, direttamente coinvolte nelle suddette transazioni o servizi o a dipendenza dei medesimi e/o della detenzione di titoli (segnatamente autorità di vigilanza sui mercati finanziari o relativi rappresentanti, enti di custodia, borse, brokers, partecipanti ad un'infrastruttura del mercato finanziario ed analoghi istituti).

La Banca o eventuali terzi incaricati dalla stessa, in conformità con quanto previsto all'articolo 19 sopra indicato, sono autorizzati ad elaborare i dati del Cliente e quelli relativi alle transazioni che lo concernono per le finalità di trattamento indicate nella Informativa sulla protezione dei dati (incluso a fini di marketing, per ricerche di mercato e per creare dei profili dei clienti). In questo modo il Cliente può beneficiare di una consulenza personalizzata, di offerte meglio rispondenti alle sue esigenze nonché di informazioni su prodotti e servizi proposti dalla Banca. **Ulteriori informazioni relative alla comunicazione o trattamento di dati del Cliente e alla politica della Banca in materia di protezione dei dati sono reperibili sul sito corner.ch. Il Cliente conferma di aver preso conoscenza delle rispettive informative sulla comunicazione di dati del Cliente e sulla protezione dei dati pubblicate su corner.ch, di averle capite e di accettarle.**

Art. 24 Averi senza contatti e/o non rivendicati

Per evitare che conti diventino inattivi e si configurino quali averi senza contatti, rispettivamente quali averi non rivendicati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari in concreto applicabili, qualsiasi cambiamento di domicilio del Cliente, compreso il domicilio a fini fiscali, il suo indirizzo e l'indirizzo di spedizione e numeri di contatto (recapiti telefonici, fax, ecc.), deve essere immediatamente comunicato alla Banca da parte del Cliente per iscritto. Il Cliente autorizza la Banca, ad insindacabile giudizio di quest'ultima, ad adottare ogni misura e a compiere ogni azione che la medesima ritenga necessarie per rintracciare il Cliente o i suoi mandatarî non appena si rende conto che le comunicazioni della Banca da tempo non pervengono più al Cliente. La Banca utilizza l'usuale diligenza nel tutelare i diritti del Cliente nel caso in cui il Conto diventi inattivo e/o si configuri come avere senza contatto, rispettivamente quale avere non rivendicato. È autorizzata a discostarsi dalle disposizioni contrattuali nell'interesse presunto del Cliente e, in ogni caso, a spese e rischio esclusivi del Cliente. La

Banca è tenuta a comunicare ad una centrale di comunicazione i dati dei clienti senza contatti per tutti gli averi d'importo superiore a CHF 500 e per le cassette di sicurezza.

La legge sulle banche, la relativa ordinanza e le direttive dell'Associazione dei banchieri svizzeri richiedono che i conti bancari dei clienti con un valore superiore a CHF 500 siano pubblicati se, dopo essere divenuti averi senza contatto – di principio l'assenza di contatti è considerata dopo un periodo di 10 anni, ridotto a 3 anni in caso di conti allacciati a sistemi e-banking, senza qualsiasi notizia, istruzione o dichiarazione ricevuta da parte del cliente, del suo procuratore o dei suoi successori legali che trovi riscontro negli atti – non sono stati rivendicati per 50 anni. Per legge la Banca è autorizzata a trasferire averi non rivendicati a un'altra banca osservando le condizioni di forma e di merito previste nella legge sulle banche e nella relativa ordinanza come pure a liquidare gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante l'avvenuta pubblicazione. La pubblicazione avviene, di regola, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. La Banca fattura al Cliente qualsiasi costo e spesa derivanti da o connessi con (i) le ricerche della Banca compiute allo scopo di preservare o ripristinare il contatto con il Cliente o (ii) per il trattamento particolare e la supervisione del Conto inattivo e/o configuratosi quale avere senza contatto, rispettivamente quale avere non rivendicato.

Art. 25 Forza maggiore, eventi fortuiti ed altre circostanze al di fuori del controllo della Banca

La Banca declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancato o imperfetto adempimento dei suoi obblighi dovuto a cause di forza maggiore, eventi fortuiti o altre circostanze al di fuori del controllo della Banca, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, guerre, azioni belliche, atti terroristici, divieti d'importazione o esportazione, disastri naturali (inclusi incendi, esondazioni e terremoti), interruzioni di rete (p. es. elettrica, telefonica e/o informatica), scioperi e serrate, eventi estremi o straordinari che determinano forti turbolenze di mercato e/o borsa (p.es. insolvenza di stati e/o aziende a rischio sistemico, improvvise svalutazioni/rivalutazioni monetarie, nonché eventi di Black Swans e Fat Tails), così come difetti o ritardi in prodotti o servizi di terzi (partner contrattuali o mandatarî della Banca) riconducibili a tali eventi o circostanze.

Art. 26 Nullità/Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più clausole delle presenti condizioni generali, così come delle convenzioni o condizioni speciali eventualmente applicabili, risultassero (parzialmente o interamente) nulle o inefficaci, le restanti clausole mantengono la loro validità, fermo restando che anche tali eventuali clausole potenzialmente nulle o inefficaci andrebbero in ogni caso interpretate e se del caso convertite, rispettivamente ridotte entro i limiti legali, in modo tale da preservarne, per quanto possibile, la loro validità ed efficacia e, nel contempo, l'interesse economico perseguito.

II. Condizioni per il traffico dei pagamenti

Le presenti condizioni per il traffico dei pagamenti regolano l'esecuzione e la ricezione di ordini di pagamento e pagamenti in entrata nazionali ed internazionali, eseguiti tramite Cornèr Banca SA («la Banca») e trovano applicazione, in aggiunta e complemento alle condizioni base e alle condizioni di deposito della Banca. Rimangono riservate eventuali convenzioni particolari intervenute tra la Banca e il Cliente; in tal caso le condizioni per il traffico dei pagamenti s'applicano a titolo complementare.

A. Pagamenti in uscita

Art. 1 Premesse per l'esecuzione di un ordine di pagamento

La Banca esegue, di regola, un ordine di pagamento per conto del Cliente qualora siano cumulativamente e interamente soddisfatte le condizioni riportate di seguito, impregiudicato ogni diritto della Banca previsto nelle presenti condizioni per il traffico dei pagamenti (p. es. artt. 2 e 5) ovvero in altre disposizioni (p. es. condizioni base (cfr. a titolo esemplificativo Art. 11), condizioni di deposito, ecc.) o accordi:

1.1 Dati sull'ordine di pagamento

Il Cliente deve trasmettere alla Banca almeno i dati specificati in appresso:

- (a) il numero o il codice IBAN (International Bank Account Number) del conto da addebitare
- (b) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché indirizzo completo del Cliente;
- (c) l'importo da trasferire, con indicazione della moneta;
- (d) il codice IBAN o il numero del conto del beneficiario del pagamento;
- (e) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché indirizzo completo del beneficiario del pagamento; e
- (f) il codice BIC (Bank Identifier Code) e/o il nome e l'indirizzo dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento.

I dati devono essere completi, esatti e congruenti.

1.2 Diritto di disporre

Il Cliente deve essere titolare del diritto di disporre sul conto da addebitare e la Banca non deve nutrire dubbi sulla facoltà di disporre del medesimo. Inoltre non devono sussistere divieti o limiti al diritto di disporre, in particolare disposizioni di legge, regolamenti o normative interne alla banca, oppure ordini delle autorità, provvedimenti in relazione a sanzioni nazionali o internazionali ovvero convenzioni (p. es. costituzione in pegno degli averi in conto, ecc.) che escludano o limitino il diritto di eseguire l'ordine di pagamento.

1.3 Disponibilità valori

Al momento di eseguire l'ordine di pagamento, sul conto che il Cliente ha indicato per l'addebito, devono essere liberamente disponibili valori (averi e/o limiti di credito) pari almeno all'importo dell'ordine di pagamento da eseguire, inclusi i costi e le commissioni della Banca. Nel caso in cui il Cliente impartisca ordini di pagamento per importi superiori ai suoi valori liberamente disponibili (ordini singoli, ordini collettivi, ecc.), la Banca ha la facoltà di decidere, a propria discrezione, se e quali ordini eseguire e in quale misura, a prescindere dalla data di ricezione degli stessi. Qualora le condizioni per l'esecuzione di ordini di pagamento previste dal presente Art. 1, segnatamente l'Art. 1.3, siano pienamente soddisfatte solo dopo la data di esecuzione richiesta dal Cliente, in particolare se i valori del Cliente liberamente disponibili divenissero sufficienti a coprire l'ammontare degli ordini di pagamento richiesti solo dopo il giorno di esecuzione indicato, alla Banca è data la facoltà di eseguire in tempi successivi, in assenza di istruzioni specifiche contrarie del Cliente, uno o più di tali ordini di pagamento con relativo successivo avviso al Cliente stesso. Nel caso in cui la Banca decida di comunque eseguire un ordine di pagamento per un importo superiore ai valori del cliente liberamente disponibili, la Banca addebiterà al cliente i tassi di interesse dovuti convenzionalmente ovvero conformemente alle condizioni vigenti presso la Banca.

1.4 Trasmissione degli ordini di pagamento

Gli ordini di pagamento vanno trasmessi alla Banca utilizzando i suoi appositi servizi e prodotti elettronici o tramite comunicazione scritta munita di firma autentica e autorizzata a disporre del richiedente.

1.5 Elaborazione/trasmissione dei dati

In quanto ordinante, il Cliente accetta che nell'esecuzione di ordini di pagamento nazionali e internazionali e di altre operazioni di pagamento (per es. addebiti diretti) i dati (di cui all'Art. 1.1) siano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in particolare alle banche corrispondenti nazionali ed estere e agli istituti finanziari dei beneficiari dei pagamenti), ai gestori di sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero (per es. SIX Interbank Clearing), alla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero. In proposito il Cliente prende atto e accetta il fatto che a seconda dell'operazione e dell'esecuzione del pagamento anche le operazioni di pagamento nazionali possono implicare la trasmissione di dati all'estero (per es. quando l'importo da versare è espresso in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite SWIFT). Il Cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nelle transazioni possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l'ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro paese o in altri paesi. Il Cliente prende atto del fatto che tutti i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma soggiacciono alla relativa legislazione estera, e che le leggi e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi.

Art. 2 Modifica e revoca di ordini di pagamento

La modifica o la revoca di un ordine di pagamento trasmesso alla Banca è possibile soltanto nella misura in cui tale ordine non sia già stato eseguito dalla Banca. Tale modifica o revoca deve avvenire per iscritto. Qualora un ordine di pagamento sia stato trasmesso alla Banca tramite i servizi e prodotti elettronici messi a disposizione da quest'ultima, tale modifica o revoca deve avvenire mediante i medesimi a cura del Cliente.

La Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni formali e di contenuto a tutti i tipi di ordini di pagamento (p. es. conversione del numero di conto in formato IBAN, introduzione e correzione del numero di clearing o BIC, correzione di errori di battitura, ecc.) per renderne più efficiente l'elaborazione.

La Banca è inoltre autorizzata ad eseguire un ordine con errori o dati mancanti qualora sia in grado di correggere e/o integrare tali dati in modo inequivocabile. La Banca ha il diritto di scegliere la via di inoltro, ovvero le parti da coinvolgere nella transazione (p. es. istituti finanziari intermediari) e di modificare le eventuali indicazioni del Cliente.

Art. 3 Data d'esecuzione di un ordine di bonifico

Per essere eseguito alla data richiesta dal Cliente, un ordine di pagamento deve soddisfare integralmente i presupposti e i requisiti previsti nelle presenti condizioni e pervenire alla Banca almeno un giorno lavorativo prima della data d'esecuzione richiesta ed entro l'orario di chiusura degli sportelli della Banca. Il Cliente è tenuto ad informarsi preventivamente presso la Banca su tali orari.

Se la data d'esecuzione non è specificata sull'ordine di pagamento o se l'ordine di pagamento è pervenuto alla Banca oltre l'orario di chiusura per l'accettazione di tali ordini, la Banca lo eseguirà, al più presto, il giorno lavorativo successivo alla sua ricezione. Eseguito l'ordine di pagamento, il conto del Cliente viene addebitato, di regola, con data valuta del giorno dell'esecuzione. Qualora prima dell'esecuzione di ordini di pagamento sia necessario per la Banca procedere a dei chiarimenti, in particolare sulla base di quanto previsto al precedente Art. 1, il Cliente deve prendere in considerazione possibili ritardi nell'esecuzione dei medesimi, assumendosene gli eventuali danni.

La Banca non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento presso un altro istituto finanziario.

Art. 4 Verifica dati del beneficiario da parte di un istituto terzo

Il Cliente acconsente a che l'istituto finanziario del beneficiario esegua un accredito unicamente in ragione del codice IBAN o del numero di conto del beneficiario indicati e senza confrontare i dati trasmessi con il nome e l'indirizzo del beneficiario. Il Cliente è cosciente che l'istituto finanziario del beneficiario ha comunque la facoltà di effettuare il raffronto di tali dati e di rifiutare l'accredito in caso di discordanze.

Art. 5 Rifiuto di ordini di pagamento

Qualora una o più condizioni per l'esecuzione di un ordine di pagamento (addebito) non siano soddisfatte e la Banca ritenga, a sua discrezione, di non poterlo integrare o correggere (inclusi i casi d'impedimenti legali o regolamentari - Art. 11 delle condizioni base), l'ordine non verrà eseguito. Lo stesso vale in caso di ordini collettivi, qualora tali condizioni non siano soddisfatte per uno o più dei rispettivi ordini individuali, fermo restando il diritto della Banca di eseguire anche solo parte di tali ordini. Inoltre sussiste la possibilità che un'altra entità coinvolta nella transazione rifiuti l'ordine di pagamento.

La Banca comunica al Cliente il motivo del rifiuto in forma adeguata. Qualora la Banca abbia già eseguito l'ordine di pagamento, l'importo che la medesima dovesse recuperare viene riaccredito al conto del Cliente, dedotti eventuali costi e spese, che rimangono a carico di quest'ultimo.

B. Pagamenti in entrata

Art. 6 Accredito dei pagamenti

I pagamenti ricevuti sono accreditati sul conto unicamente in presenza e sulla base del codice IBAN o del numero di conto da accreditare indicato nel bonifico, senza confrontare i medesimi con il nome e l'indirizzo della o delle persone ivi indicate come beneficiarie; la Banca si riserva la facoltà di eseguire comunque, a propria discrezione, tale confronto, anche ad accredito avvenuto e di respingere il pagamento in caso di discrepanze. La Banca esegue l'accredito in modo indipendente dalla moneta indicata nel versamento.

Art. 7 Data di accredito

L'accredito avviene con la data valuta del giorno lavorativo nel quale (i) la Banca stessa può disporre dell'importo entrato, oppure, in caso di moneta estera, (ii) l'entrata della copertura gli viene confermata dalla banca corrispondente.

Art. 8 Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata

I pagamenti per i quali manchino i dati richiesti o gli stessi non siano pertinenti, o per i quali intervengano altri motivi che ne precludano l'accredito (p. es. conto non esistente, relazioni interrotte, impedimenti legali o regolamentari previsti all'Art. 11 delle condizioni base) sono ritrasferiti all'Istituto finanziario dell'ordinante, purché non sussista alcun obbligo della Banca riferibile al blocco del pagamento o di pagamenti in entrata. In tali casi è comunque riservata la facoltà della Banca di procurarsi informazioni e documentazione utili al chiarimento del retroscena del pagamento in entrata nonché di ottenere dati e istruzioni di pagamento corretti o integrativi presso l'istituto finanziario dell'ordinante finalizzati nondimeno ad un eventuale accredito, prima di decidere per un rifiuto, un blocco o un accredito. In tali casi il Cliente non ha il diritto di richiedere alla Banca alcun risarcimento per ritardi dell'accredito ovvero per un rifiuto o un blocco del medesimo. In relazione ad un rifiuto, la Banca ha la facoltà di comunicare a tutte le parti coinvolte nell'operazione di pagamento (ordinante incluso) il motivo del mancato accredito.

Art. 9 Accredito di pagamenti con copertura

La Banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata (sia in valuta nazionale sia in valuta estera), che siano collegati a un'operazione di copertura (acquisizione della relativa valuta a mezzo di un istituto finanziario intermediario) soltanto dopo aver ricevuto la definitiva conferma che la copertura da parte della banca corrispondente sia andata a buon fine.

Al riguardo, nel caso in cui la Banca accrediti tuttavia immediatamente sul conto del Cliente pagamenti in entrata, la medesima si riserva la facoltà, in ogni momento, di addebitargli i relativi importi qualora la copertura non giunga dalle banche corrispondenti entro il giorno successivo la data valuta. Fanno eccezione eventuali accordi diversi stipulati dalla Banca con il Cliente.

Art. 10 Storni e recuperi di somme accreditate da parte della Banca

In caso di accrediti errati da parte della Banca (accrediti effettuati per errore, senza valida causa, per una causa non avvertasi o che ha cessato di esistere), quest'ultima ha il diritto di annullarli rispettivamente di addebitare i relativi importi, inclusi gli interessi a partire dal momento dell'accredito, al conto del Cliente, ovvero di richiederne la restituzione nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la chiusura del conto, in qualsiasi momento. Accrediti eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

C. Disposizioni comuni, varie

Art. 11 Spese

Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti (p.es. elaborazione di bonifici in entrata o d'ordini di pagamento, conversioni valutarie), la Banca addebita al Cliente delle spese. Le spese a carico del Cliente possono comprendere anche i costi addebitati alla Banca da altri intermediari finanziari per il loro apporto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento. Le spese sono addebitate al conto del Cliente immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione, se non diversamente concordato con il Cliente. Le spese applicabili sono riportate nel tariffario della Banca, consultabile presso gli sportelli della Banca e sul suo sito internet. La Banca si riserva la facoltà di modificare tale tariffario in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato.

Art. 12 Preavvisi del Cliente

Il Cliente può preavvisare la Banca dell'inoltro di ordini di pagamento ovvero pagamenti in entrata. Qualora la Banca, facendo affidamento su tali preavvisi - rivelatisi successivamente errati o falsi (p. es. diversa data di valuta, mancato accredito dell'importo preavvisato ovvero effettuato presso un intermediario finanziario diverso da quello preavvisato, importo differente da quello preavvisato) - dia esecuzione a transazioni direttamente o indirettamente connesse a tali preavvisi, il Cliente è tenuto a rifondere alla Banca, integralmente e a prima richiesta della medesima, ogni danno sofferto dalla Banca.

Art. 13 Giorni lavorativi

Qualora la data di un ordine di pagamento o di un accredito cada di sabato, domenica o un altro giorno festivo per le banche svizzere rispettivamente per la piazza finanziaria del Canton Ticino ovvero per la rispettiva valuta, la Banca ha il diritto di eseguire l'addebito rispettivamente l'accredito, di norma, il primo giorno lavorativo successivo per le banche che operano sulla piazza finanziaria del Canton Ticino. Non si può escludere che ordini di pagamento e pagamenti in entrata rispettivamente accrediti subiscano ritardi anche in considerazione di disposizioni e regolamentazioni locali, estere o specifiche di un istituto riguardo ai giorni lavorativi bancari e festivi.

Art. 14 Diligente custodia

Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli per ordini di pagamento, i giustificativi del traffico dei pagamenti e, in generale, tutta la documentazione inerente i suoi conti, siano protetti contro ogni uso illecito da parte di persone non autorizzate.

Art. 15 Condizioni base e altre disposizioni

Oltre alle presenti condizioni per il traffico dei pagamenti, che trovano applicazione accanto alle condizioni base della Banca, sono altresì applicabili le eventuali altre disposizioni riguardanti la relazione di conto (p. es. le disposizioni concernenti i prodotti elettronici della Banca, gli ordini permanenti, le condizioni di deposito, la costituzione in pegno di valori, ecc.).

III. Condizioni di deposito

Le presenti condizioni di deposito si applicano, in aggiunta e complemento alle condizioni base e alle condizioni per il traffico dei pagamenti di Cornèr Banca SA («la Banca»), ai valori e alle cose depositati presso la Banca («valori in deposito»), in particolare anche qualora tali valori siano registrati in qualità di titoli contabili o non siano incorporati in un titolo. Rimangono riservate eventuali convenzioni particolari pattuite con la Banca; in tal caso le condizioni di deposito s'applicano a titolo complementare.

Art. 1. Valori in deposito

Vengono custoditi dalla Banca, di principio in «depositi aperti»

- (a) titoli e cartevalori da amministrare;
- (b) metalli preziosi e monete di valore numismatico;
- (c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali non sotto forma di cartevalori, da contabilizzare e amministrare.

Cartevalori, titoli contabili e diritti non cartolarizzati facenti la medesima funzione sono trattati in modo analogo, fatti salvi eventuali limiti di legge. In particolare trovano, di principio, applicazione le disposizioni sulla commissione (Art. 425 e segg. CO).

Documenti, preziosi e altri oggetti di valore idonei per la custodia possono essere accettati dalla Banca, di regola in «depositi chiusi». La Banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito, rispettivamente pretendere in qualsiasi momento la riconsegna al Cliente e/o il trasferimento, senza dover fornire spiegazioni.

Art. 2. Obbligo di diligenza della Banca

La Banca tratta i valori in deposito con l'usuale diligenza negli affari. Restano in ogni caso riservate eventuali limitazioni legali e/o regolamentari, in particolare le limitazioni di cui all'Art. 11 delle condizioni base.

Art. 3 Pluralità di depositanti

Se un deposito è costituito da più persone, queste rispondono solidalmente per tutte le pretese che la Banca può far valere in virtù del rapporto di deposito.

Art. 4 Verifica dei valori in deposito

La Banca ha il diritto di verificare, in proprio o tramite terzi, in Svizzera e all'estero l'autenticità dei valori in deposito o da depositare ed eventuali comunicazioni di blocco. La verifica viene eseguita sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. La Banca esegue ordini di vendita, di spedizione ed effettua operazioni amministrative o che presuppongono la consegna a terzi di valori contro remunerazioni, solamente una volta esperita la verifica e l'eventuale rettifica delle registrazioni. Danni cagionati da un eventuale ritardo o dalla mancata esecuzione di detti ordini e operazioni, sono interamente a carico del Cliente, salvo che la Banca abbia violato l'usuale diligenza negli affari. Nei confronti della Banca il Cliente risponde di qualsiasi danno derivante dalla mancata autenticità o da altri vizi (p. es. titoli smarriti o rubati) dei valori depositati, salvo che il Cliente non provi che il danno sia imputabile a una grave negligenza della Banca.

Art. 5 Custodia dei valori da parte di terzi e deposito collettivo

In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito presso terzi, segnatamente corrispondenti e centrali di deposito nazionali ed esteri, a suo nome ma per conto, a rischio e pericolo del Cliente. Se il Cliente non ne prescrive la custodia separata assumendosene le spese relative, la Banca si considera esplicitamente autorizzata a custodire tali valori, rispettivamente a farli custodire, in Svizzera o all'estero centralmente o da corrispondenti, da centrali di deposito o altri depositari terzi nella forma di deposito collettivo per specie. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente (p. es. titoli emessi a nome del Cliente). I valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero, vengono, di regola, custoditi ed eventualmente trasferiti all'estero per conto, a rischio e pericolo del Cliente. Nel caso in cui alla Banca venga imposto un depositario terzo che non sia raccomandato dalla medesima, quest'ultima esclude qualsiasi responsabilità e il Cliente sopporta ogni conseguenza e gli eventuali danni derivanti dalla custodia dei valori in deposito presso tale terzo depositario e da qualsiasi atto od omissione di quest'ultimo.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi in funzione del loro genere. La Banca ripartisce tra i Clienti i valori in deposito oggetto di sorteggio, fermo restando che in caso di estrazioni supplementari quest'ultima utilizza un metodo che assicuri a tutti i clienti le medesime pari opportunità come per il primo sorteggio.

La Banca non è tenuta ad assicurare i valori patrimoniali che le sono affidati. L'assicurazione dei valori in deposito contro i danni, per i quali la Banca non si assume alcuna responsabilità, è a carico del Cliente.

Art. 6 Valori in deposito custoditi all'estero

In caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo in cui sono custoditi. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla Banca di tali valori custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato della vendita, la Banca è solo tenuta a procurare al Cliente - a scelta della Banca eventualmente nel luogo di custodia all'estero presso una banca corrispondente - un diritto di restituzione proporzionale o un diritto di pagamento nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile.

Art. 7 Intestazione dei valori in deposito

I valori nominativi in deposito possono essere intestati a nome del Cliente negli appositi registri (p. es. registro delle azioni). Il Cliente accetta, inoltre, che il suo nominativo sia reso noto al depositario terzo. La Banca può anche fare intestare tali valori a proprio nome o a nome di un terzo ma per conto, a rischio e pericolo del Cliente, in particolare nel caso in cui l'intestazione a nome del Cliente non sia abituale o non sia possibile.

Art. 8 Disposizioni particolari per depositi chiusi

Il deposito chiuso deve essere opportunamente imballato, legato e sigillato con la firma del Cliente o di altra persona autorizzata nonché da un rappresentante della Banca in modo da evitare che i depositi possano essere aperti senza rompere o manomettere il sigillo. I depositi chiusi non devono racchiudere oggetti infiammabili, pericolosi, comunque non adatti ad essere conservati presso una banca. Il Cliente risponde di qualsiasi danno che risultasse dall'infrazione di questa norma, segnatamente dalla consegna di oggetti inadeguati. La Banca assume la semplice custodia del deposito chiuso e risponde soltanto dell'integrità esteriore, senza alcuna responsabilità per il suo contenuto che potrebbe deteriorarsi in mancanza di condizioni speciali per la sua conservazione. In caso di deterioramento quindi, la Banca può essere ritenuta responsabile del danno solo se si potrà provare che esso risulta da una grave negligenza da parte sua. La responsabilità della Banca viene limitata in ogni caso a non oltre l'importo di Fr. 100'000.-. In ogni eventualità e per qualsiasi importo comunque il Cliente deve fornire la prova circa l'entità del danno subito. La Banca custodisce i depositi chiusi in idonee camere corazzate ed ha la facoltà di trasferirli senza darne avviso al Cliente. Il Cliente che intende ritirare gli oggetti e/o valori depositati deve dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Qualora il Cliente riscontrasse lesioni all'involucro o ai sigilli, deve, prima del ritiro del deposito chiuso, presentare reclamo scritto alla Banca affinché si proceda all'apertura dell'involucro ed alla verifica del contenuto del deposito. In questo caso delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato del deposito chiuso e delle cose nello stesso rinvenute. Se il Cliente dichiara che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle cose rinvenute nel deposito. Il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti; una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra viene ritirata dal Cliente. Qualora la lesione dell'involucro o dei sigilli venisse rilevata dalla Banca, questa invita il Cliente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica entro un certo termine. Se il Cliente non si presenta, la Banca procederà all'apertura del deposito chiuso alla presenza di un pubblico notaio, che stenderà un verbale con la descrizione delle cose rinvenute; dopodiché, la Banca procederà alla nuova chiusura e/o al rinnovamento dell'involucro, facendone menzione nel verbale che deve essere sottoscritto dalle persone che hanno proceduto all'apertura del deposito. La Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese e onorari. L'inosservanza delle prescrizioni suddette da parte del Cliente fa decadere ogni eventuale diritto o azione verso la Banca.

Art. 9 Conti metallo

La compera di diritti obbligatori di acquisto di metalli preziosi o monete viene scritturata dalla Banca in grammi, in once o in pezzi su conti infruttiferi. Il Cliente ha diritto alla rimessa della quantità di metallo prezioso o di monete pari al saldo del conto e alla consegna ne diviene proprietario; inoltre può in ogni momento vendere o cedere a terzi quanto registrato sui conti metallo. Su richiesta del Cliente la Banca consegna i metalli preziosi o le monete nei luoghi indicati dal Cliente, purché le consegne siano possibili e addebitando tutte le spese al Cliente stesso. A copertura delle spese originarie dalla gestione dei conti metallo alla fine dell'anno vengono addebitati dalla Banca diritti di conto secondo le tariffe in vigore nonché eventuali imposte e tasse esistenti. La Banca, per i metalli preziosi figuranti sui conti espressi in quantità di grammi di fino, è libera di fornire lingotti di almeno 995/1'000 per l'oro e di 999/1'000 per gli altri metalli, addebitando la quantità di fino al conto metallo e regolando eventuali differenze a credito o a debito del Cliente al corso del giorno. Per le monete invece che figurano sui conti espresse in quantità di unità, la Banca è libera di fornire monete di qualità corrente senza alcun particolare riguardo all'anno di emissione o ad un conio particolare. Allorché il Cliente avesse a richiedere la fornitura dei metalli o delle monete figuranti sui conti deve dare alla Banca un preavviso di almeno due giorni lavorativi. La Banca declina ogni responsabilità per eventuali mancate forniture che per ragioni di forza maggiore non potessero essere effettuate. Sulle forniture dei metalli o delle monete sono dovute dal Cliente le imposte e le tasse vigenti al momento della consegna. Tutte le transazioni in conto metallo sono effettuate a nome della Banca ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente. La Banca si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che giudicherà opportuni nell'interesse del Cliente.

Art. 10 Conversione di valori in deposito

La Banca è autorizzata a far annullare i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire come titoli contabili titoli di credito e diritti valore mediante accredito su un conto titoli. La Banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

Art. 11 Restituzione dei valori in deposito

Il Cliente può richiedere la restituzione o la messa a disposizione dei valori in deposito in qualsiasi momento e la Banca provvede a soddisfare la richiesta entro gli usuali termini di consegna, alle abituali condizioni di restituzione e nelle forme consuete in vigore presso la Banca. Sono fatti salvi eventuali disposizioni di legge, disposizioni statutarie o regolamentari degli emittenti, diritti di pegno, di ritenzione e altri diritti assimilabili, termini di disdetta nonché accordi contrattuali particolari. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non è dato il diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc. La spedizione e il trasporto dei valori in deposito avviene solo eccezionalmente e in ogni caso per conto e a rischio e pericolo del Cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del Cliente, la Banca stipula l'assicurazione e dichiara l'importo da assicurare secondo il proprio apprezzamento.

Art. 12 Rimunerazione della Banca, imposte e tasse

Per la custodia e l'amministrazione di valori in deposito e per eventuali servizi aggiuntivi, la Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese (ordinarie e straordinarie) e onorari in base alle tariffe di volta in volta in vigore. La Banca addebita inoltre le eventuali imposte e tasse. Alla Banca è data la facoltà di modificare tali tariffe in qualsiasi momento, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro rispettivamente dei costi e di informarne il Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, con la loro divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca.

Art. 13 Amministrazione

La Banca, anche senza un ordine specifico del Cliente, provvede a effettuare le operazioni amministrative usuali, quali:

- (a) incassare gli interessi maturati, dividendi, importi di capitali rimborsabili e altre distribuzioni in scadenza;
- (b) sorvegliare le estrazioni, le disdette, le conversioni, i diritti d'opzione e gli ammortamenti di valori in deposito;
- (c) rinnovare i fogli delle cedole ed a cambiare i certificati provvisori con titoli definitivi.

Qualora la Banca non sia in grado d'amministrare singoli valori in deposito nel modo abituale, ne dà comunicazione al Cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti solo se il luogo di recapito dei dividendi e diritti d'opzione coincide con la Banca. In assenza di accordi diversi, stipulati per iscritto dal Cliente con la Banca, rientra nei compiti del Cliente adottare tutte le misure e i provvedimenti che esulano da quelli sopra elencati, volti a tutelare i diritti afferenti i valori in deposito. In particolare, la Banca provvede ad eseguire ulteriori operazioni amministrative soltanto previa tempestiva istruzione del Cliente. Ciò vale per esempio per:

- (d) effettuare operazioni di conversione di titoli. Resta riservato, in particolare, quanto previsto al precedente Art. 10;
- (e) effettuare compravendite ed esercizio di diritti di prelazione e di opzione;
- (f) effettuare compravendite di titoli e diritti valori;
- (g) accettare o rifiutare offerte pubbliche d'acquisto;
- (h) effettuare versamenti su titoli non interamente liberati;
- (i) disdettare e incassare titoli ipotecari o di altra natura;
- (l) esercitare o vendere diritti di sottoscrizione a nuove emissioni. In mancanza di istruzioni contrarie del depositante, fino alla vigilia dell'ultima quotazione del diritto in borsa, la Banca è autorizzata a vendere questi ultimi al meglio, senza assumere responsabilità alcuna

Se il tempo disponibile è sufficiente, la Banca da' comunicazione al Cliente di eventi da cui possono scaturire tali operazioni. Se le istruzioni del Cliente non pervengono in tempo utile alla Banca, quest'ultima ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento tenendo conto del presunto interesse del Cliente (anche con addebito alla relazione del Cliente, p. es. nell'ambito dell'esercizio di diritti d'opzione). Nell'amministrare i valori in deposito, la Banca si basa su mezzi d'informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumerne alcuna responsabilità al riguardo. La Banca non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, titoli ipotecari, oggetti in depositi chiusi nonché per valori in deposito trattati in prevalenza all'estero e che vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera. In caso di procedimenti giudiziari o d'insolvenza, compete esclusivamente al Cliente far valere i propri diritti direttamente e procurarsi le informazioni necessarie. Il principio secondo il quale la Banca è autorizzata ad entrare nel contratto in qualità di controparte è applicabile agli ordini di borsa indipendentemente dall'incorporazione in un titolo dei valori menzionati negli ordini.

Art. 14 Obblighi di dichiarazione

Il Cliente è il solo responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di dichiarazione nei confronti di persone giuridiche, borse e autorità in relazione ad averi da questi detenuti. La Banca non è tenuta a far presente al Cliente i suoi doveri di dichiarazione; è inoltre autorizzata a non eseguire - integralmente o parzialmente - operazioni su valori in deposito che, secondo il prudente giudizio della Banca, comportino per la medesima obblighi di dichiarazione.

Art. 15 Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti (capitale, redditi, altri proventi, tasse, commissioni, spese, ecc.) espressi in franchi svizzeri o in altre valute estere avvengono in franchi svizzeri, a meno che il Cliente abbia tempestivamente impartito istruzioni contrarie o disponga di un conto nella corrispondente valuta. Se il Cliente dispone unicamente di conti in altre valute, la Banca può, a propria discrezione, disporre di accreditare o addebitare gli importi in una di queste valute. Eventuali registrazioni effettuate sul conto o sul deposito del Cliente effettuate per un disguido o per errore, possono essere annullate rispettivamente stornate in qualsiasi momento dalla Banca. In particolare, nel caso in cui la Banca accrediti alla relazione del Cliente (conti e/o depositi) degli attivi (p. es. distribuzioni, capitali, ecc.) prima del loro effettivo ricevimento, la Banca è autorizzata a stornare dette operazioni rispettivamente a eseguire i relativi radddebiti, qualora tali attivi non dovessero infine pervenire. Restano, inoltre, riservate le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Art. 16 Estratti patrimoniali

La Banca trasmette al Cliente, di regola una volta l'anno, un riepilogo dei valori in deposito. I titoli contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni dei valori in deposito si fondano su quotazioni e corsi non vincolanti e di principio approssimativi provenienti da fonti d'informazione abituali nel ramo bancario. La Banca non garantisce in alcun modo la correttezza di tali dati e, di conseguenza, l'esattezza della valutazione né le ulteriori informazioni riguardanti i valori contabilizzati.

Art. 17 Indennità da parte di terzi

La Banca offre ai propri clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari. A tal fine essa stipula con terzi, in particolare con gli offerenti di fondi d'investimento e prodotti strutturati, accordi e convenzioni, segnatamente di distribuzione, che sussistono indipendentemente dal contratto concluso con il Cliente.

Per proprie attività di distribuzione, rispettivamente per i relativi servizi prestati a favore di tali terzi, segnatamente dei suddetti offerenti, la Banca può ricevere da questi ultimi indennità di distribuzione, retrocessioni, incentivi, ribassi, sconti e/o altre prestazioni pecuniarie o non pecuniarie (di seguito: "indennità"), che di principio spettano esclusivamente alla Banca.

Tali indennità vengono considerate nella determinazione del prezzo dei servizi offerti alla clientela e il loro ammontare, calcolato normalmente in punti percentuali, dipende, di regola, dal volume (o eventualmente dal valore) dei prodotti di terzi detenuti dalla Banca per sé e per i propri clienti e varia a seconda del prodotto e del rispettivo emittente o fornitore. Tali indennità sono più spesso ricorrenti e corrisposte a una determinata data, su base mensile, trimestrale o annuale.

Per quanto riguarda i prodotti strutturati, la Banca può anche ricevere indennità sotto forma di indennizzo di una parte del prezzo d'emissione, rispettivamente di sconto sul prezzo d'emissione. La Banca può inoltre ricevere prestazioni non pecuniarie, in particolare analisi finanziarie gratuite, corsi di formazione e altri servizi di utilità per la Banca.

La Banca ha messo in atto adeguate misure organizzative volte a prevenire, rispettivamente limitare al minimo, i potenziali rischi di conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione a tali indennità. **Ulteriori informazioni** in merito alle indennità da parte di terzi, in particolare sull'**entità delle indennità**, rispettivamente sulle **fasce percentuali per categorie di strumento finanziario**, sono contenute nel **Foglio informativo sulle indennità di terzi**, che è parte integrante delle presenti Condizioni di deposito. Su richiesta, la Banca fornisce al Cliente informazioni dettagliate sulle indennità percepite che lo concernono.

Qualora la Banca percepisca indennità che dovessero essere soggette all'obbligo di rendiconto e restituzione ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra disposizione legale, il Cliente si dichiara d'accordo che tali indennità vengano integralmente trattenute dalla Banca e rinuncia espressamente al diritto di richiederne la restituzione.

Art. 18. Condizioni base e altre disposizioni

Oltre alle presenti condizioni di deposito, che trovano applicazione accanto alle condizioni base della Banca, sono altresì applicabili le eventuali altre disposizioni riguardanti la relazione di conto e deposito rispettivamente i valori in deposito (p. es. le disposizioni concernenti i prodotti elettronici della Banca, la costituzione in pegno di valori, le condizioni per il traffico dei pagamenti, ecc.).

IV. Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

A. Disposizioni generali

1. Ambito d'applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano i servizi digitali, presenti e/o futuri, messi a disposizione da Cornèr Banca SA (la «Banca») tramite i canali digitali cui si accede mediante l'utilizzo dei codici di accesso digitali personali attribuiti dalla Banca ad ogni utente digitale. La Banca può a sua discrezione estendere l'utilizzo dell'utenza digitale all'accesso ad ulteriori servizi digitali o escludere specifici servizi dai canali digitali.

2. Definizioni

Con «**Canali Digitali**» si intendono i sistemi informatici, quali ad es. siti web, piattaforme online o applicativi per smartphone (app), messi a disposizione dalla Banca al fine di accedere ai Servizi Digitali.

Con «**Codici di Accesso**» si intendono i dati di identificazione e legittimazione forniti dalla Banca all'Utente Digitale, ossia il numero/nome/altro identificativo utente (user ID), la parola segreta (password) e il secondo fattore di autenticazione (la cui natura dipende dal sistema di legittimazione implementato dalla Banca, ad es. codice inviato tramite sms o e-mail, codice generato da un'apposita app, codici contenuti in una lista di controllo come anche la procedura di identificazione effettuata sul dispositivo dell'Utente Digitale mediante elementi biometrici quali ad esempio impronta digitale o riconoscimento facciale).

Con «**Procuratore**» si intende la persona fisica, differente dal Titolare, al beneficio di poteri dispositivi o di visione su una o più Relazioni Bancarie presso la Banca.

Con «**Relazione Bancaria**» si intende l'insieme delle relazioni di conto e/o deposito presso la Banca, inclusi eventuali ulteriori servizi o prodotti sottoscritti dal Titolare presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online).

Con «**Servizi Digitali**» si intendono i servizi e le funzionalità accessorie, messi a disposizione dalla Banca tramite i Canali Digitali agli Utenti Digitali e a cui si accede utilizzando i Codici di Accesso. La Banca può in ogni momento includere nei Servizi Digitali ulteriori servizi e funzionalità, anche relativi ad ulteriori prodotti sottoscritti dal Titolare, oppure escludere dai Servizi Digitali servizi e funzionalità finora offerte in questa modalità.

Con «**Titolare**» si intende il titolare di una o più Relazioni Bancarie presso la Banca rispettivamente chi ha sottoscritto servizi o prodotti bancari presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online) senza essere titolare di una Relazione Bancaria.

Con «**Utenti Digitali**» si intendono le persone fisiche autorizzate ad accedere ai Sistemi Digitali mediante i loro Codici di Accesso personali e ad utilizzare i Servizi Digitali su tutte le Relazioni Bancarie su cui dispongono di poteri dispositivi o di visione e accedere ad altri prodotti e servizi per cui la Banca ha previsto l'utilizzo tramite Canale Digitale (ad es. nell'ambito delle carte di pagamento o dei servizi di trading online).

3. Attivazione dei Servizi Digitali

Di regola, salvo diversa disposizione da parte della Banca, i Servizi Digitali della Banca e l'accesso ai Canali Digitali vengono attivati automaticamente dalla Banca e sono disponibili per ciascun Utente Digitale su qualsiasi Relazione Bancaria, esistente o futura, per la quale l'Utente Digitale dispone di un determinato potere dispositivo o di visione, in particolare in quanto Titolare o Procuratore, senza che sia necessaria un'esplicita richiesta in tal senso da parte del Titolare o Procuratore della Relazione Bancaria. Il Titolare ha in ogni caso la facoltà di richiedere, mediante l'apposita procedura di richiesta prevista dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali della Banca per una o più specifiche Relazioni Bancarie di cui è Titolare. Qualora i Servizi Digitali non fossero attivi su una determinata Relazione Bancaria, il Titolare ha in ogni momento la facoltà di richiederne l'attivazione alla Banca mediante l'apposita procedura di richiesta prevista dalla Banca. Canali Digitali addizionali che consentono di accedere ad ulteriori servizi, funzionalità o prodotti della Banca (ad esempio carte di pagamento o piattaforme di trading) sono invece attivati su richiesta del Titolare o contestualmente alla sottoscrizione del relativo servizio o prodotto con l'apposita procedura (ivi compresa, dove disponibile e applicabile, procedura on-line).

4. Legittimazione

La Banca si riserva di modificare in ogni momento il metodo di legittimazione, in particolare in relazione al secondo fattore di autenticazione. **Nei confronti della Banca è autorizzato ad accedere ai Servizi Digitali ed usufruirne qualsiasi Utente Digitale che, al momento dell'utilizzo, si sia legittimato fornendo i Codici di Accesso validi.** Ciò si applica anche agli accessi effettuati utilizzando funzionalità di identificazione biometrica mediante dispositivo mobile (cf. sezione 6.4), come anche nell'ambito della procedura di impostazione di nuovi sistemi di legittimazione implementati dalla Banca. Chiunque si sia legittimato fornendo Codici di Accesso validi ha la facoltà di impostare il nuovo metodo di legittimazione. La Banca è pertanto espressamente liberata da qualsiasi ulteriore onere di controllo circa l'effettiva legittimazione e/o autorizzazione ad accedere ai Canali Digitali e ad utilizzare i Servizi Digitali. Resta tuttavia riservato il diritto della Banca di rifiutare, in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l'accesso ai Canali Digitali e di esigere che l'Utente Digitale si legittimi in altro modo. **Ogni operazione o attività eseguita previa detta legittimazione in rapporto alla Relazione Bancaria o ad altri prodotti o servizi è ascritta al relativo Titolare, che l'accetta irrevocabilmente senza riserva alcuna, come giuridicamente valida e assolutamente vincolante.**

5. Utenti Digitali sulle Relazioni Bancarie

I poteri dell'Utente Digitale, nell'ambito dei Servizi Digitali, si estendono a tutte le Relazioni Bancarie per le quali l'Utente Digitale riveste un determinato ruolo (ad es. quale Titolare o Procuratore) e dipendono direttamente dallo/dagli specifico/i ruolo/i e i relativi poteri di cui l'Utente Digitale dispone per ciascuna Relazione Bancaria. Il conferimento dei ruoli sulle Relazioni Bancarie è determinato dal Titolare sulla base delle procedure previste dalla Banca (ad es. mediante conferimento di procura scritta o mediante apposito modulo o mediante funzionalità disponibili direttamente nei Canali Digitali).

5.1 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione degli Utenti Digitali ad usufruire dei Servizi Digitali è valida fintanto che il Titolare non abbia richiesto, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie e/o per uno o più Servizi Digitali e/o funzionalità. Nel caso di procuratori, mandatari e rappresentanti la revoca della procura o del diritto di firma su di una Relazione Bancaria implica la revoca dell'autorizzazione per quella Relazione Bancaria. La Banca ha la facoltà di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per il Titolare di gestire autonomamente le autorizzazioni. Fatti salvi i limiti di legge, la facoltà del Titolare, rispettivamente l'autorizzazione degli Utenti Digitali ad usufruire dei Servizi Digitali, non si estinguerà automaticamente con la morte, il fallimento o in seguito ad un'eventuale sopraggiunta incapacità d'agire dell'Utente Digitale, sin tanto che, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, non pervenga alla Banca da parte del Titolare, dei suoi eredi o di altri aventi diritto, espressa richiesta, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, di esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie.

5.2 Modifiche inerenti agli Utenti Digitali e/o Relazioni Bancarie

Eventuali modifiche alle informazioni fornite dall'Utente Digitale alla Banca sono possibili soltanto previa notifica alla Banca mediante scritto o le apposite procedure implementate dalla Banca, previa verifica dell'identificazione secondo i requisiti fissati dalla Banca. È inoltre riservata la facoltà della Banca di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per l'Utente Digitale autorizzato di gestire autonomamente nel sistema le modifiche inerenti agli Utenti Digitali e alle Relazioni Bancarie.

6. Accesso ai Canali Digitali

L'accesso ai Canali Digitali avviene tramite la rete pubblica Internet. L'accesso e l'utilizzo della rete pubblica sono di esclusiva competenza degli Utenti Digitali che si assumono ogni responsabilità ed ogni rischio, in particolare per le conseguenze derivanti da eventuali intercettazioni da parte di terzi. La Banca non procura, né provvede a fornire, né garantisce agli Utenti Digitali la connessione ai Canali Digitali tramite la rete pubblica né tramite alcun Internet provider.

6.1 Protezione dei Codici di Accesso e del sistema di elaborazione elettronica dei dati (EED)

Gli Utenti Digitali sono tenuti a mantenere segreti i Codici di Accesso, a proteggerli da ogni forma di abuso, in particolare da parte di terzi non autorizzati. Gli Utenti Digitali si impegnano a custodire i Codici di Accesso in un luogo assolutamente sicuro. È vietato annotare e/o memorizzare i Codici di Accesso su supporti di qualsivoglia natura. Gli Utenti Digitali si impegnano inoltre ad adottare tutte le possibili misure di sicurezza volte a proteggere da manomissioni, utilizzi abusivi e intercettazioni (per esempio con l'adozione di versioni aggiornate di programmi firewall e antivirus) i dispositivi e le postazioni di lavoro, in particolare il sistema di elaborazione elettronica dei dati (sistema EED e dati eventualmente memorizzati su tale sistema), impiegati per accedere ai Canali Digitali e/o per generare od ottenere il secondo fattore di autenticazione. È preciso dovere degli Utenti Digitali assumere puntuali informazioni in merito alle necessarie misure di sicurezza da adottare. **Il Titolare si obbliga a far osservare scrupolosamente i suddetti obblighi e divieti anche dagli altri Utenti Digitali ed è interamente responsabile per ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di tale dovere di protezione dei Codici di Accesso anche da parte degli altri Utenti Digitali.** In tale ambito l'obbligo di segretezza riguarda ogni Utente Digitale singolarmente e pertanto il Titolare è responsabile anche per l'abuso da parte di un Utente Digitale di Codici di Accesso di altri Utenti Digitali.

6.2 Modifica dei Codici di Accesso

All'atto della prima connessione l'Utente Digitale è tenuto a modificare l'eventuale password fornitagli dalla Banca, quanto la password non sia stata generata dall'Utente Digitale stesso tramite apposita procedura. Gli Utenti Digitali sono inoltre tenuti a regolarmente modificare la loro password. Qualora lo ritenesse necessario, segnatamente per motivi di sicurezza, la Banca ha la facoltà di modificare o sostituire, in qualsiasi momento e senza preavviso, i Codici di Accesso. In tal caso la Banca trasmette i nuovi Codici di Accesso tempestivamente agli Utenti Digitali. Qualora dovesse sorgere il sospetto che terzi non autorizzati siano giunti a conoscenza di tali Codici di Accesso, il Titolare, nonché gli altri Utenti Digitali devono informarne immediatamente la Banca per procedere alla loro sostituzione. Questo obbligo si impone, in particolare, nei seguenti casi:

- blocco dell'accesso ai Servizi Digitali;
- sospetto di abusi nell'impiego dei Codici di Accesso da parte di terzi non autorizzati;
- smarrimento o furto anche solo di parte dei Codici di Accesso.

6.3 Invio dei Codici di Accesso

Al momento dell'attivazione dei Servizi Digitali da parte della Banca, i Codici di Accesso vengono trasmessi agli Utenti Digitali mediante invio postale o altri canali di comunicazione (ad es. telefono, e-mail, fax, SMS, online banking, applicazioni per dispositivi mobili). Eventuali comunicazioni relative al secondo fattore di autenticazione hanno luogo con invio separato. L'invio dei Codici di Accesso viene effettuato secondo le istruzioni di trattamento della corrispondenza, rispettivamente utilizzando i dati di contatto indicate alla Banca dai singoli Utenti Digitali o tramite altra procedura determinata dalla Banca (ad esempio tramite applicazione per dispositivi mobili). Nell'ambito della procedura di recupero dei Codici di Accesso, la password potrà essere inviata in formato elettronico al numero telefonico o e-mail indicato dall'Utente Digitale che ne fa richiesta mediante l'apposita procedura di recupero della password. Qualora la Banca adotti nuovi sistemi di legittimazione, in particolare nuovi sistemi per generare o comunicare il secondo fattore di autenticazione, gli Utenti Digitali in possesso di Codici di Accesso validi avranno la facoltà di autonomamente impostare il nuovo sistema di legittimazione. Spetta al Titolare soltanto e sotto la sua integrale responsabilità provvedere ad adottare eventuali misure ritenute necessarie nei confronti degli altri Utenti Digitali in relazione a tali nuovi metodi di legittimazione.

6.4 Autenticazione mediante funzioni di identificazione biometrica

La Banca si riserva di mettere a disposizione applicazioni per dispositivi mobili compatibili (ad es. smartphones) che consentano l'accesso a Servizi Digitali e di attivare la possibilità di accedere mediante funzione di autenticazione biometrica (ad esempio impronte digitali o riconoscimento facciale "Face ID") senza dover inserire ulteriori fattori d'autenticazione.

L'Utente Digitale potrà dunque scegliere di attivare sul suo dispositivo mobile l'identificazione mediante fattori biometrici. L'Utente Digitale conferma di essere consapevole che il sensore di identità biometrica sul dispositivo mobile e il relativo software non sono forniti dalla Banca, bensì sono sviluppati e disciplinati dai produttori del dispositivo e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo. La Banca non fornisce pertanto garanzie, espresse o implicite, di alcun tipo, compresa qualsiasi garanzia di qualità, accuratezza o prestazioni, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare della tecnologia di identificazione biometrica installata sui dispositivi dell'Utente Digitale. L'Utente Digitale conferma inoltre di essere consapevole che i dati biometrici necessari all'identificazione biometrica sono memorizzati localmente sul suo dispositivo e che la Banca non ha accesso a tali dati biometrici. La Banca non garantisce che l'autenticazione biometrica sarà disponibile in ogni momento, o che funzionerà con qualsiasi dispositivo elettronico, software o sistema. La Banca si riserva di disattivare temporaneamente o definitivamente, senza preavviso e a sua totale discrezione, la possibilità di accesso agli applicativi della Banca mediante identificazione con fattori biometrici. L'Utente Digitale si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ragionevoli per prevenire l'uso non autorizzato o fraudolento della funzione di autenticazione biometrica. L'Utente Digitale si impegna in particolare ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di proteggere il proprio dispositivo e le credenziali d'accesso e ad assicurarsi che sul proprio dispositivo non siano memorizzati dati biometrici di terzi. L'Utente Digitale è tenuto ad informarsi accuratamente in merito alle misure di protezione disponibili sul suo dispositivo, a seguire le istruzioni e raccomandazioni emesse dal produttore del dispositivo mobile e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo e a rispettare le condizioni di utilizzo e le raccomandazioni di sicurezza emesse di volta in volta dalla Banca in relazione allo specifico Canale Digitale messo a disposizione dell'Utente Digitale.

6.5 Requisiti tecnici per accesso ai Canali Digitali

I Canali Digitali sono disponibili solo se i dispositivi e i relativi software (sistemi operativi, browser, applicazioni) utilizzati dall'Utente Digitale sono compatibili con i requisiti tecnici di volta in volta comunicati o resi disponibili tramite i propri canali di comunicazione da parte della Banca. Spetterà esclusivamente all'Utente Digitale, a proprie cure e spese, procurarsi dispositivi e installare software e eventuali aggiornamenti degli stessi così da assicurare costantemente la compatibilità con i requisiti tecnici in vigore. La Banca si riserva di modificare in ogni momento, con congruo preavviso, i requisiti tecnici e di compatibilità e sarà responsabilità dell'Utente Digitale effettuare aggiornamenti e upgrade necessari ad adempiere a tali nuovi requisiti.

7. Diritti di proprietà intellettuale

La Banca concede all'Utente Digitale una licenza non trasferibile, non cedibile, non esclusiva, personale e gratuita per l'utilizzo dei Canali Digitali e in particolare di applicazioni di proprietà della Banca o che la Banca è autorizzata a concedere da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Tale licenza è concessa solo per l'utilizzo dei relativi Servizi Digitali disponibili all'Utente Digitale e nei limiti previsti dalle presenti condizioni generali. Fatti salvi i diritti che vengono concessi in licenza all'Utente Digitale in forza delle presenti condizioni generali e i diritti di terzi licenzianti, la Banca si riserva tutti i diritti attinenti ai Canali Digitali e in particolare alle applicazioni e siti web della Banca utilizzati per fornire i Servizi Digitali. L'Utente Digitale riconosce che eventuali software necessari per l'accesso ai Canali Digitali diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca in forza della licenza al paragrafo precedente, e in particolare i sistemi operativi o browser, appartengono a terzi fornitori e il loro utilizzo è regolato dalle disposizioni contrattuali previste da tali terzi fornitori. L'Utente Digitale riconosce che la Banca non è parte del rapporto di licenza in merito a tali software di fornitori terzi e si impegna a rispettare le condizioni d'uso e di licenza determinate dai terzi fornitori e a pagare eventuali canoni di licenza direttamente al terzo fornitore. L'Utente Digitale riconosce e accetta che, a dipendenza del Canale Digitale utilizzato e delle modalità di comunicazione, ai dati trasmessi e ricevuti dai suoi dispositivi si applichino le tariffe per dati e testo stabilite dal suo provider di servizi, mobili, fissi o wifi. Il pagamento di eventuali tali addebiti e di qualsiasi altro addebito che possa verificarsi durante l'uso del dispositivo e della sua connessione alla rete da parte dell'Utente Digitale, sarà di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.

8. Disponibilità dei Servizi Digitali

I Canali Digitali e i Servizi Digitali sono di regola disponibili durante l'intero arco della giornata, anche nei giorni festivi. Tuttavia la Banca non può garantire né un accesso illimitato ai Canali Digitali, né un utilizzo ininterrotto dei Servizi Digitali. Alla Banca è, inoltre, riservata la facoltà di limitare, bloccare, sospendere, modificare e/o sopprimere, in ogni tempo e con effetto immediato, anche senza preavviso, l'erogazione anche solo parzialmente dei Servizi Digitali, in particolare per motivi legali, di sicurezza, per aggiornamenti o manutenzioni tecniche periodiche e occasionali ed ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo insindacabile giudizio, e in ogni caso senza dover temere pregiudizio alcuno da parte del Titolare, degli Utenti Digitali o di terzi.

9. Assistenza

Le richieste di assistenza da parte di Utenti Digitali, devono essere inoltrate alla Banca mediante email all'apposito indirizzo di posta elettronica comunicato con i Codici di Accesso o mediante altri canali espressamente predisposti a tale scopo dalla Banca. Gli Utenti Digitali si impegnano, nei limiti del possibile, ad inoltrare le richieste dal proprio indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di accertare l'identità del richiedente in altro modo per segnalazioni pervenute diversamente. La Banca è tuttavia espressamente liberata da ogni responsabilità in relazione all'eventuale ricorso e/o alle modalità d'esecuzione di tale accertamento, i cui rischi sono interamente sopportati dal Titolare. Il Titolare solleva la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo e riconosce irrevocabilmente e senza eccezioni di essere integralmente responsabile per ogni eventuale conseguenza, sanzione, o violazione derivante, in particolare, dall'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte sua e degli altri Utenti Digitali da lui autorizzati, anche fuori dal territorio svizzero. Il Titolare dichiara altresì di tenere indenne la Banca da qualsiasi danno, onere, spesa o conseguenza diretti, indiretti e/o conseguenti che le dovessero derivare dall'inosservanza di quanto precede e, in generale, delle presenti Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali della Cornèr Banca SA.

10. Responsabilità, rischi e manleva

Fatti salvi i limiti imposti da imperative disposizioni legali, ogni responsabilità della Banca per eventuali danni – diretti, indiretti e/o conseguenti – o conseguenze di qualsivoglia natura occorsi al Titolare, rispettivamente agli Utenti Digitali e/o a terzi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo – anche abusivo – dei Canali Digitali, è esplicitamente esclusa. Il Titolare si assume tutti i rischi connessi con la trasmissione dei dati tramite rete pubblica o privata. La presente clausola si applica anche all'utilizzo della funzionalità di identificazione biometrica. In particolare, il Titolare e gli altri Utenti Digitali accettano i rischi correlati alla funzione di identificazione biometrica e la Banca è liberata da qualsiasi responsabilità per il corretto funzionamento o per l'impossibilità di utilizzare tale funzione. Il Titolare si assume tutti i rischi derivanti dall'utilizzo abusivo, illecito o irregolare dei Codici di Accesso e/o dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali e/o da manipolazioni delle proprie postazioni di lavoro e del sistema EED da parte di persone non autorizzate o persone e Utenti Digitali che agiscono contro le istruzioni del Titolare. Fatti salvi i limiti imposti da imperative disposizioni legali, il Titolare dichiara di manlevare e mantenere indenne la Banca da ogni eventuale danno o perdita che questa possa subire a seguito dell'utilizzo, anche da parte di terzi e/o abusivo, dei Canali Digitali relativamente alle Relazioni Bancarie, e questo anche nell'ipotesi in cui non possa essere imputata colpa alcuna al Titolare e/o agli Utenti Digitali da lui autorizzati (ad esempio nei casi di hacking nonostante siano state rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza da parte del Titolare e degli Utenti Digitali). Senza in alcun modo limitare quanto previsto nei paragrafi precedenti, a titolo esemplificativo, si rendono attenti il Titolare e gli altri Utenti Digitali dei rischi più avanti elencati.

10.1 Sicurezza nell'utilizzo della rete pubblica

Nonostante la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire la sicurezza dei Canali Digitali, adottando le necessarie misure e gli standard tecnici e di sicurezza generalmente riconosciuti, non è possibile garantire una sicurezza assoluta.

Il Titolare e gli altri Utenti Digitali prendono in particolare atto che:

- la postazione di lavoro, i dispositivi e il sistema EED del Titolare e/o degli altri Utenti Digitali non sono sotto il controllo della Banca e possono essere oggetto di attacchi esterni;

- esiste un rischio potenziale che persone non autorizzate possano sottrarre o intercettare i Codici di Accesso del Titolare o degli altri Utenti Digitali, ovvero dati relativi alla Relazione Bancaria e farne un utilizzo abusivo;
- le informazioni vengono trasmesse sulla rete pubblica e, seppure suddivise in pacchetti codificati, non si può escludere che esse possano transitare attraverso linee e nodi oltre frontiera e ciò indipendentemente dalla residenza in Svizzera di mittente e destinatario;
- i gestori della rete pubblica possono identificare il Titolare, gli altri Utenti Digitali e le controparti con cui essi entrano in contatto tramite Internet;
- in nessun caso i Canali Digitali, rispettivamente la rete pubblica, sono in grado di garantire la preservazione del segreto bancario.

In particolare, la Banca non si assume alcuna responsabilità e non risponde di alcun danno patito dal Titolare o da altri Utenti Digitali dovuto ad errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico, disturbi, guasti, interruzioni o intercettazioni, interventi illeciti agli impianti di telecomunicazione, blocco degli impianti di telecomunicazione e delle reti o in seguito ad altri disguidi imputabili a gestori degli impianti e delle reti, nell'utilizzo dei Canali Digitali, nell'elaborazione di operazioni, né in generale di ogni danno che possa derivare al Titolare, ad Utenti Digitali o a terzi dalla messa a disposizione sulla rete pubblica di dati relativi alla Relazione Bancaria o ad altri servizi bancari.

10.2 Nessun affidamento

Sebbene la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo ed adottato adeguate misure volte ad assicurare l'attendibilità, l'esattezza e l'integrità delle informazioni rese disponibili sui Canali Digitali e nei Servizi Digitali, i dati messi a disposizione hanno carattere puramente informativo. Essi non comportano alcun obbligo o responsabilità per la Banca e non possono essere utilizzati per sostenere alcuna pretesa da parte del Titolare, di Utenti Digitali o di terzi verso la Banca medesima.

10.3 Sorveglianza degli Utenti Digitali

La Banca non ha alcun obbligo di sorveglianza in merito all'utilizzo dei Servizi Digitali da parte degli Utenti Digitali. In particolare la Banca non risponde in alcun modo per l'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte di Utenti Digitali. Qualora a giudizio del Titolare si renda necessario il blocco di un'autorizzazione d'accesso su di una specifica Relazione Bancaria o su altri prodotti o servizi bancari, il Titolare dovrà immediatamente inoltrare formale richiesta alla Banca.

10.4 Restrizioni legali per Paesi Stranieri

Gli Utenti Digitali confermano di essere coscienti che l'accesso e l'utilizzo fuori dalla Svizzera dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali potrebbe, in determinate circostanze, violare disposizioni legali e regolamentari straniere. Gli Utenti Digitali si impegnano pertanto irrevocabilmente:

- a informarsi circa l'esistenza, il tenore e la portata di eventuali leggi, regolamenti e, in generale, norme giuridiche in materia di utilizzo di servizi bancari, in particolare di servizi online, vigenti in Paesi stranieri da cui dovesse eventualmente avere accesso ai Canali Digitali e/o ai Servizi Digitali;
 - a utilizzare i Canali Digitali e/o i Servizi Digitali soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con tali disposizioni e normative locali, rispettando, in particolare e in modo scrupoloso, gli eventuali divieti e/o le limitazioni d'utilizzo di servizi e-banking previsti in tali Paesi;
- Il Titolare si impegna inoltre a vigilare che gli altri Utenti Digitali si attengano a quanto precede.

10.5 Blocco, sospensione, modifica o soppressione di Servizi Digitali

La Banca non è responsabile e non risponde di alcun danno - né diretto né indiretto o conseguente - che dovesse derivare al Titolare e/o agli altri Utenti Digitali, dal blocco, dalla sospensione, dalla modifica, dalla soppressione di uno o più Servizi Digitali, ovvero dei Canali Digitali. Il Titolare può far bloccare l'accesso ai Servizi Digitali facendone richiesta alla Banca. Gli Utenti Digitali prendono atto che l'accesso ai Servizi Digitali viene automaticamente bloccato se sono inseriti ripetutamente Codici di Accesso errati e che il relativo sistema elettronico indicherà l'avvenuto blocco degli stessi.

11. Scopi di marketing

Gli Utenti Digitali accettano che la Banca utilizzi, per i propri scopi di marketing, i dati degli Utenti Digitali e, in generale, quelli provenienti dai Servizi Digitali.

12. Avvertenze e restrizioni legali visualizzate elettronicamente

Gli Utenti Digitali prendono atto che le avvertenze e le restrizioni legali, ad esempio per Paesi Stranieri, eventualmente visualizzate elettronicamente sono vincolanti per gli Utenti Digitali. Qualora l'Utente Digitale non intenda riconoscerne l'applicazione o la validità, deve rinunciare immediatamente ad usufruire dei Servizi Digitali. Il contenuto di tali avvertenze e restrizioni è disponibile sul sito internet della Banca.

13. Riserva di legge

Eventuali disposizioni legali imperative disciplinanti l'accesso e/o l'utilizzo degli impianti di telecomunicazione e delle reti restano riservate.

14. Modifiche delle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Le modifiche vengono comunicate agli Utenti Digitali per iscritto o mediante altri canali appropriati (ad esempio tramite notifica nell'applicazione o sulla pagina web) e si considerano accettate se non contestate per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa notifica. Le modifiche si considerano in ogni caso approvate con il primo utilizzo dei Servizi Digitali successivo alla notifica.

15. Ulteriori disposizioni applicabili ai Servizi Digitali

Accedendo ai Canali Digitali mediante i propri Codici di Accesso, ogni Utente Digitale ha la possibilità di gestire su di un'unica piattaforma tutte le Relazioni Bancarie sulle quali ha un ruolo (ad esempio quale titolare, procuratore, rappresentante, ecc.) e di esercitare i poteri dispositivi conferitigli sulle rispettive Relazioni Bancarie ed usufruendo dei Servizi Digitali attivati su tali Relazioni Bancarie.

Rimangono in ogni caso riservate le ulteriori disposizioni specifiche applicabili ai servizi fruiti mediante Canali Digitali.

16. Diritto applicabile e foro giudiziario

Le presenti condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali sono soggette al diritto svizzero. Foro competente ed esclusivo per la definizione di qualsiasi procedura giudiziaria inerente contestazioni sorte tra le parti nell'ambito della conclusione, dell'esecuzione e dell'interpretazione delle medesime, è quello di Lugano. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale del domicilio del Titolare o degli altri Utenti Digitali e qualsiasi altro tribunale competente. Restano inoltre riservati i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge svizzera.

B. Disposizioni particolari relative ai Servizi Digitali su relazioni di conto e/o deposito

1. Consultazione conti ("Conti")

Mediante il servizio "Conti" è possibile accedere ai dati contabili, in particolare ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni contabili riferite alla Relazione Bancaria. La Banca decide secondo il proprio apprezzamento la natura delle informazioni rese disponibili e ne determina la frequenza di aggiornamento. Tutte le informazioni, relative alla Relazione Bancaria, accessibili mediante il servizio "Conti", hanno carattere puramente informativo. In caso di differenze tra dati resi disponibili mediante i Canali Digitali e quelli conservati contabilmente dalla Banca, fanno stato in ogni caso questi ultimi.

2. Ordini di pagamento ("Pagamenti")

Mediante il servizio "Pagamenti" è possibile immettere, autorizzare e consultare online ordini di pagamento effettuati a debito dei conti della Relazione Bancaria mediante i Canali Digitali. Il Titolare prende atto che la Banca può prevedere, secondo il proprio apprezzamento, eventuali limitazioni degli ordini che possono essere eseguiti tramite i Canali Digitali, in particolare per tipo, per importo e/o relative alle condizioni per l'esecuzione degli stessi. In caso di differenze tra gli ordini immessi sui Canali Digitali, o a seguito dei medesimi, e le registrazioni contabili della Banca, fanno stato in ogni caso queste ultime. Affinché la Banca possa eseguire gli ordini di pagamento, è necessario che questi, dopo essere stati immessi nei Canali Digitali, vengano opportunamente autorizzati da parte degli Utenti Digitali abilitati in tal senso. Il Titolare è responsabile dell'esattezza degli ordini di pagamento immessi nei Canali Digitali e della verifica degli stessi da parte degli Utenti Digitali. Tutti gli ordini immessi devono essere autorizzati dagli Utenti Digitali con tale facoltà, mediante l'apposita procedura e in base ai poteri di cui dispongono sulla Relazione. L'autorizzazione degli ordini deve avere luogo al più tardi entro il giorno che precede la data di esecuzione prevista per gli stessi. Qualora l'autorizzazione avesse luogo successivamente i Canali Digitali impostano automaticamente una nuova data di esecuzione degli ordini.

2.1 Esecuzione dei pagamenti

Fino al giorno che precede la data di esecuzione, gli ordini sono a disposizione sui Canali Digitali e possono essere modificati o cancellati da parte degli Utenti Digitali. Ogni modifica è soggetta alle stesse regole di autorizzazione previste per l'immissione dell'ordine. Alla data di esecuzione la Banca elabora ed esegue gli ordini secondo le proprie procedure e modalità previste per gli ordini di pagamento; gli ordini così elaborati non possono più essere cancellati o modificati. La Banca ha inoltre la facoltà, ma non l'obbligo di rifiutare gli ordini o di richiedere eccezionalmente al Titolare un'autorizzazione addizionale per motivi di sicurezza o in caso di dubbio. Gli ordini di pagamento eseguiti sono identificati sui Canali Digitali da un apposito codice di stato. Gli ordini in sospeso come pure quelli già eseguiti possono essere consultati dagli Utenti Digitali per una durata di 2 anni dalla data di esecuzione dell'ordine. La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere l'esecuzione degli ordini ancora pendenti, senza dover temere pregiudizio alcuno da parte del Titolare e/o di terzi, in particolare qualora sia in corso la procedura di estinzione della Relazione Bancaria, la revoca di uno o più Servizi Digitali o vi siano altri cambiamenti o eventi rilevanti ai fini dell'esecuzione dei pagamenti o del Servizio Pagamenti medesimo. Per il resto si applicano, in particolare, le Condizioni di base e le Condizioni per il traffico dei pagamenti di Cornèr Banca SA.

2.2 Tariffe applicate

Per l'esecuzione degli ordini di pagamento online, al Titolare vengono addebitate delle spese in base al tariffario pubblicato dalla Banca. Il Titolare riconosce e accetta tali tariffe con ogni utilizzo dei Canali Digitali.

3. Rendicontazione e corrispondenza in formato elettronico ("Documenti")

Mediante il servizio "Documenti" è possibile accedere alla corrispondenza bancaria in formato elettronico; la stessa può essere consultata, stampata e scaricata localmente sul sistema EED dell'Utente Digitale. In assenza di istruzioni differenti da parte del Titolare, l'inoltro di corrispondenza bancaria ordinaria avviene in formato elettronico mediante il servizio "Documenti". Il Titolare riconosce valida la modalità di consegna elettronica della corrispondenza bancaria (rendicontazioni, notifiche, altra corrispondenza, etc., di seguito "Corrispondenza bancaria") e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea. La natura e tipologia della Corrispondenza bancaria oggetto del servizio "Documenti" è decisa dalla Banca secondo il proprio apprezzamento; la frequenza della messa a disposizione resta quella precedentemente pattuita dal Titolare con la Banca; la restante documentazione continua ad essere trasmessa in forma cartacea secondo le istruzioni in precedenza impartite dal Titolare. La Corrispondenza bancaria messa a disposizione e notificata in via elettronica si riferisce ad affari bancari che, a loro volta, si basano su contratti e/o condizioni generali o particolari separati (ad esempio le Condizioni generali della Banca, ecc.). La Corrispondenza bancaria oggetto di consegna elettronica si reputa effettivamente consegnata e notificata al Titolare nel momento in cui la stessa risulta disponibile sui Canali Digitali ove viene pubblicata nell'apposita sezione. Il Titolare si impegna quindi ad accedere regolarmente ai Canali Digitali per prenderne visione.

Qualora il servizio "Documenti" e la Documentazione bancaria non fossero accessibili per qualsivoglia motivo imputabile alla Banca, il Titolare è tenuto a darne tempestiva informazione alla Banca affinché la stessa possa assolvere i propri obblighi di rendicontazione e trasmettere la Corrispondenza bancaria con altre modalità ritenute adeguate dalla Banca, in particolare mediante documentazione cartacea. La Corrispondenza bancaria è disponibile per un arco temporale di 2 anni dalla sua messa a disposizione. I Canali Digitali non sono dunque da intendersi come un sistema di archiviazione; è compito del Titolare effettuare un salvataggio della Documentazione bancaria sul proprio sistema EED qualora desideri effettuarne un'archiviazione duratura. Oltre detto termine il Titolare può richiedere alla Banca copia cartacea della Corrispondenza bancaria, previo pagamento delle relative spese; sono fatti salvi i limiti previsti dalla legge per la tenuta e conservazione dei libri contabili e di commercio da parte della Banca. Il formato della Corrispondenza bancaria è il PDF; è a carico del Titolare dotarsi dei necessari strumenti per la visualizzazione, la stampa e l'eventuale salvataggio degli stessi. Il Titolare riconosce espressamente che, con la messa a disposizione della Corrispondenza bancaria sui Canali Digitali, la Banca ha adempiuto integralmente ai propri obblighi di comunicazione e rendicontazione nel momento in cui tale Corrispondenza è messa a disposizione sui Canali Digitali. In caso di disdetta del servizio "Documenti" per la Corrispondenza bancaria viene automaticamente ripristinata la modalità di rendicontazione ordinaria, ossia in forma cartacea. La Banca è tuttavia autorizzata, in ogni momento e senza obbligo di motivazione, a sua discrezione, a trasmettere la Corrispondenza bancaria anche in forma cartacea, particolarmente per invio postale. Per il resto si applicano, in particolare, le Condizioni generali di Cornèr Banca SA.

Booklet informativo

Dati dei clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti e delle transazioni su titoli (Gennaio 2010)

Nell'esecuzione di ordini di pagamento internazionali vengono attualmente indicati, in conformità all'Ordinanza contro il riciclaggio di denaro dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in vigore dal luglio 2003, **nome**, **cognome** (ragione sociale), e di principio, **indirizzo** dell'ordinante (titolare del conto) nonché **numero di conto**. Gli ordini di pagamento sprovvisti di tali dati non possono essere eseguiti e i relativi pagamenti non sono più accettati dalle banche dell'UE e di altri Paesi.

Nell'ambito del traffico dei pagamenti e della negoziazione di titoli, banche e negoziatori di valori mobiliari si scambiano informazioni (fra l'altro quelle sopraccitate) e comunicazioni. Per quanto riguarda le transazioni di titoli e le operazioni di pagamento internazionali – e talvolta anche nazionali – nonché le richieste di informazioni, questo scambio avviene attraverso il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), strumento irrinunciabile per assicurare i collegamenti tra tutte le banche ed eseguire correttamente le transazioni per conto dei loro clienti. La sicurezza dei dati viene garantita dai rigorosi standard SWIFT. Essi tuttavia sono immagazzinati all'estero.

Qualora i dati che La riguardano in qualità di ordinante pervengano all'estero, gli stessi non sono più protetti dal diritto svizzero e le autorità estere vi hanno accesso conformemente alle disposizioni di legge vigenti in loco. Alle luce di questi "rischi residui", l'Associazione svizzera dei banchieri, in collaborazione con la FINMA e l'Incaricato federale della protezione dei dati, ha partecipato alla stesura di un'informativa generale che può essere consultata nei siti:

<http://www.swissbanking.org> (sotto "Informazioni per clienti bancari/Che cos'è SWIFT?"),

<http://www.finma.ch> (sotto "Attualità") nonché

http://www.cornèrbanca.com/ch/html/it/privati/publicazioni_asb/index.html oppure richiesta al Suo consulente di riferimento.

Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) (Maggio 2015)

Nel corso dell'anno 2014 è entrata in vigore la normativa fiscale statunitense denominata FATCA, che interessa gli istituti finanziari di tutto il mondo. Analogamente a quanto fatto da altre nazioni, anche la Svizzera ha concluso con gli Stati Uniti d'America (USA) un accordo, destinato a facilitare l'attuazione delle norme FATCA. Sulla base di questo accordo, il Parlamento svizzero ha adottato una legge FATCA, entrata in vigore il 30 giugno 2014. Scopo di tale legge è quello di evitare ogni possibile sottrazione di materia imponibile a discapito degli USA.

L'accordo FATCA prevede che siano gli istituti finanziari a farsi carico di verificare, con riferimento ai titolari di conti bancari come pure alle persone che esercitano un controllo su entità giuridiche o trusts, se ci si trovi in presenza di indizi tali per cui sussistano, per tali soggetti, obblighi di natura fiscale nei confronti delle autorità USA (attribuzione del cosiddetto "status FATCA"). L'attribuzione di tale status nei confronti delle persone designate, rappresenta un obbligo legale in capo agli istituti finanziari che detengono i conti di tali soggetti. Gli istituti finanziari in questione sono inoltre legalmente tenuti a documentare tale status FATCA. A tale scopo, debbono ottenere, dai loro clienti, un apposito formulario attestante lo status FATCA. Inoltre, a titolo aggiuntivo o alternativo, così come pure in funzione dello status FATCA, dovranno essere completati e firmati altri specifici certificati americani (p.e. W-8BEN-E, W-8IMY). Il formulario dovrà essere completato anche se il titolare del conto non ha alcun legame con gli USA.

Nel caso di una relazione bancaria senza legami con gli Stati Uniti, nessun dato del titolare del conto sarà comunicato alle autorità fiscali americane. Nel caso invece di un conto riconducibile a un soggetto statunitense (US person), l'istituto finanziario deve richiedere al titolare del conto, come pure alle persone che esercitano un controllo su entità giuridiche o trusts, il formulario americano IRS W-9, nonché una dichiarazione di consenso per la comunicazione alle autorità fiscali statunitensi di dati specifici relativi alla relazione bancaria.

Se il titolare del conto fornisce il suo consenso alla comunicazione dei dati relativi al conto medesimo, l'istituto finanziario comunica periodicamente alle autorità fiscali americane i dati stabiliti dalla legge. Nel caso in cui il titolare del conto non desse il suo consenso, l'istituto finanziario non comunicherà nessun dato specifico relativo al conto. Sarà invece obbligato a comunicare alle autorità fiscali americane, sotto forma aggregata, la quantità e il valore totale degli averi di tutti i conti che presentano un legame con gli Stati Uniti, per i quali i titolari non hanno concesso il loro consenso alla comunicazione. Sulla base di tale comunicazione in forma aggregata, le autorità fiscali statunitensi possono in seguito sollecitare, attraverso una domanda di assistenza amministrativa rivolta alle autorità svizzere, la trasmissione di dati specifici relativi ai conti bancari.

Di conseguenza, in virtù di FATCA, gli Stati Uniti riceveranno dunque i dati specifici relativi ai conti solo per quelle relazioni bancarie che presentano un legame con gli Stati Uniti, e a condizione che il titolare del conto abbia dato esplicitamente il suo consenso per la trasmissione dei dati, oppure nel caso in cui siano in corso delle indagini amministrative a seguito di specifiche verifiche fiscali. Quest'ultimo caso presuppone però sempre l'avvio di una procedura d'assistenza amministrativa o giudiziaria.

Le nuove regole FATCA non sono valide solo per gli istituti finanziari svizzeri. Esse devono essere applicate e rispettate a livello internazionale su tutte le piazze finanziarie interessate da tali disposizioni.

Disclaimer

Quanto sopra vale come informazione generale e non impegna la Banca, in quanto non in misura di sostituire una consulenza fornita da uno specialista in materia. È stata redatta con la più grande precisione possibile, senza però tenere conto di circostanze particolari proprie a specifiche situazioni. L'utilizzo della presente è di responsabilità esclusiva del lettore. Ogni responsabilità della Cornèr Banca SA è di conseguenza esclusa

Outsourcing attività amministrativa (Settembre 2015)

La nostra banca ha da tempo avviato un programma di razionalizzazione delle attività di carattere amministrativo, operando scelte che mirano ad una maggiore efficienza in termini di qualità dei servizi offerti alla Clientela.

A tal fine, la informiamo che tutta la rendicontazione periodica di Cornèr Banca SA, come ad esempio estratti conto e/o patrimoniali e contabili nonché gli invii generali destinati alla clientela (p. es. informative, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), saranno stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi, che svolgeranno le attività sopra richiamate su incarico di Cornèr Banca SA, in territorio svizzero, secondo certificati criteri di confidenzialità e discrezionalità.

Introduzione

Accade talvolta che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, gli averi patrimoniali depositati presso la stessa non vengano più rivendicati. Tali averi possono essere definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi.

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore la versione emendata della Legge sulle banche e la relativa Ordinanza sulle banche sottoposta a revisione, nonché le nuove Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) relative al trattamento degli averi senza contatto e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere. Queste normative sanciscono quanto segue:

- Gli averi patrimoniali per i quali non è più possibile ripristinare un contatto con il cliente vengono contrassegnati come "senza contatto" per un periodo di 10 anni.
- In seguito, tali relazioni sono considerate come non rivendicate per ulteriori 50 anni e infine, 60 anni dopo l'ultimo contatto con il cliente, vengono pubblicati su <https://www.dormantaccounts.ch>. Tale pubblicazione trova applicazione per tutte le relazioni con un controvalore superiore a CHF 500.- o il cui valore risulta sconosciuto.
- Qualora entro un anno nessun richiedente avente diritto dia seguito alla sollecitazione effettuata attraverso la pubblicazione, le banche consegnano gli averi patrimoniali alla Confederazione. Per gli averi dove l'ultimo contatto con il cliente è avvenuto a una data pari o antecedente al 1954, la scadenza del termine di presentazione è di 5 anni.
- Gli averi patrimoniali fino a un importo massimo di CHF 500.- vengono consegnati dopo 60 anni senza alcuna pubblicazione.

Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.

Al fine di evitare un'interruzione dei contatti e/o una non rivendicazione, l'ASB ha elaborato in collaborazione con le banche una serie di raccomandazioni, riportate nella presente informativa. L'ASB vi segnala inoltre i provvedimenti che le banche devono adottare in caso di interruzione di contatto e non rivendicazione.

Qualora desideriate ottenere ulteriori informazioni in proposito, la vostra banca è a vostra completa disposizione.

Ricerca di averi patrimoniali senza contatto e/o non rivendicati

Qualora siate a conoscenza di averi patrimoniali presumibilmente senza contatto o non rivendicati a cui avete diritto, vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla banca in questione. Se non siete a conoscenza del nome della banca, è possibile effettuare una ricerca attraverso l'Ombudsman delle banche svizzere (www.bankingombudsman.ch). Si prega di notare che, al fine di effettuare una simile ricerca, devono essere presentati documenti specifici che attestano il vostro diritto effettivo.

Raccomandazioni al fine di evitare un'interruzione del contatto

Cambiamenti di nome e di indirizzo

Vi invitiamo a comunicare tempestivamente alla banca eventuali cambi di domicilio, indirizzo o cognome/nome, con conseguente necessità da parte della banca di aggiornare tali dati nei propri registri.

Istruzioni particolari

Informate debitamente la vostra banca se avete in programma assenze di lunga durata e desiderate che le comunicazioni della stessa siano inoltrate ad es. a un indirizzo terzo oppure trattenute presso l'istituto, e specificate altresì le modalità con cui in casi di urgenza è comunque possibile contattarvi.

Conferimento di procure

In via generale è opportuno designare un procuratore a cui la banca possa rivolgersi nell'eventualità di un'interruzione dei contatti.

Informazioni a persone di fiducia / Disposizioni di ultima volontà

Un'ulteriore possibilità per evitare averi senza contatto e non rivendicati consiste nell'informare una persona di fiducia circa la vostra relazione bancaria. La banca può tuttavia fornire informazioni a tale persona di fiducia soltanto se a quest'ultima viene conferita un'apposita procura scritta (possibilmente su un modulo della banca). I valori patrimoniali depositati presso la banca possono essere altresì menzionati ad esempio nelle disposizioni di ultima volontà, avendo cura di specificare la banca depositaria.

Consulenza individuale

La vostra banca resta volentieri a disposizione per fornirvi una consulenza individuale o soluzioni personalizzate.

Provvedimenti delle banche in caso di interruzione di contatto

Nelle Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere, il Consiglio di amministrazione dell'ASB ha stabilito le modalità con cui gli istituti devono procedere in caso di interruzione del contatto.

Provvedimenti immediati

Se una banca constata che la corrispondenza inviata a un cliente non risulta più recapitabile, ad es. a seguito di un cambio d'indirizzo non notificato, e non sussiste più alcun contatto documentato con tale cliente (ad esempio visita personale presso la banca, login nell'e-banking), l'istituto deve tentare di ripristinare il contatto con la diligenza richiesta dalle circostanze, ricercando ad esempio attivamente il nuovo indirizzo.


Ulteriori provvedimenti a seguito di interruzione del contatto

Ulteriori provvedimenti vengono adottati secondo il principio della proporzionalità e si basano sull'importo dei valori patrimoniali in questione. A tale scopo, la banca può conferire l'incarico di condurre le ricerche anche a terzi, i quali sono assoggettati al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati della banca stessa. Il segreto bancario resta così assicurato a tutti gli effetti.

Qualora a seguito di un'interruzione di contatto le ricerche della banca restino senza esito, ovvero laddove un contatto con il cliente non risulti possibile per altri motivi, lo stato di assenza di contatti è accertato. In questo caso, sulla scorta delle Direttive vigenti le banche sono tenute a:

- registrare a livello centralizzato internamente alla banca gli averi patrimoniali del cliente, gestendo gli stessi come "senza contatti" per una durata di 10 anni,
- contrassegnare i valori in modo specifico e registrare tutte le cassette di sicurezza, così come gli averi d'importo superiore a CHF 500.- in una banca dati centralizzata, in quale soltanto l'Ombudsman delle banche svizzere può effettuare una ricerca nell'interesse degli aventi diritto. I responsabili di tali istanze, dotate peraltro delle più moderne misure di sicurezza, sono soggetti al segreto bancario,
- una volta trascorsi 50 anni dall'insorgenza della non rivendicazione (ovvero 60 anni dopo l'ultimo contatto), pubblicare le informazioni relative al cliente bancario su <https://www.dormantaccounts.ch>, laddove tutti gli averi patrimoniali dello stesso cliente superino assieme l'importo di CHF 500.-, consegnare gli averi patrimoniali al Dipartimento federale delle finanze, qualora durante il termine di pubblicazione nessuno abbia avanzato un diritto giustificato su tali averi. Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi.

Provvedimenti delle banche in caso di interruzione di contatto



Salvaguardia dei diritti anche in caso di interruzione dei contatti

I diritti del cliente e/o dei suoi successori legali restano tutelati anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione fino al momento della consegna alla Confederazione. In tale contesto è possibile derogare alle disposizioni contrattuali soltanto se ciò risulta nell'evidente interesse del cliente:

- gli averi di risparmio continuano a essere gestiti in modo invariato e sono remunerati con gli stessi tassi d'interesse validi presso la banca,
- gli averi in conto corrente e di natura analoga vengono investiti per conto del cliente bancario in un'ottica di tutela dei suoi interessi, ovvero con diligenza e, per quanto possibile, in modo redditizio (ad es. sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o un fondo d'investimento con un profilo di rischio conservativo),
- i depositi titoli devono essere mantenuti, reinvestendo i capitali provenienti dai titoli rimborsati e i redditi maturati in via continuativa in titoli analoghi oppure in altri strumenti adeguati. Al fine di evitare un'erosione del valore, la banca può effettuare allocazioni in altre forme d'investimento,
- allo scopo di coprire i costi di locazione non saldati, completare le operazioni di ricerca e garantire eventualmente il mantenimento del valore del rispettivo contenuto, nonché nel contesto di una liquidazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte in conformità delle direttive interne alla banca, con successiva custodia del loro contenuto a livello centralizzato.

La vostra banca sarà lieta di fornirvi ulteriori dettagli in relazione alle modalità di gestione degli averi non rivendicati.

Costi

Le spese e le commissioni normalmente addebitate dalla banca si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione. Qualora l'importo di tali spese e commissioni superi quello del patrimonio disponibile, la relazione con il cliente può essere chiusa.

Inoltre, le banche possono addebitare al conto in questione i costi da esse sostenuti per le ricerche, per la gestione particolare e il monitoraggio degli averi patrimoniali senza contatti e non rivendicati, nonché per la pubblicazione. I costi per il trattamento delle pretese palesemente ingiustificate possono essere imputati al richiedente

Lettera informativa inerente lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (SAI) (Gennaio 2018)

Cornèr Banca SA è un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi delle disposizioni della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Tale legge costituisce la base giuridica per l'implementazione dello standard SAI in Svizzera.

Poiché la Sua relazione bancaria, sulla base delle informazioni in nostro possesso, è stata identificata come oggetto di comunicazione, la presente lettera persegue la finalità di informarla ai sensi dell'art. 14 LSAI.

a. In che cosa consiste il SAI?

Il SAI vincola gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ad identificare i conti oggetto di segnalazione e a notificare gli stessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Nella fattispecie, i conti oggetto di segnalazione comprendono sia i conti intestati a persone fisiche, sia quelli facenti capo a entità giuridiche. Se un conto di una persona fisica o di un'entità giuridica diversa da un istituto finanziario è detenuto a titolo fiduciario a beneficio di una terza persona, tale soggetto, o il rispettivo avente diritto economico, è considerato come titolare del conto ai sensi SAI. Per i conti di entità giuridiche, l'obbligo di identificazione e di notifica include, in determinate circostanze, anche la(le) persona(e) che esercita(no) il controllo. Per quanto concerne le informazioni dettagliate sul concetto di "titolare del conto" o di "persona che esercita il controllo", La invitiamo a consultare lo Standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE e le relative disposizioni esecutive di legge.

È considerato come conto oggetto di comunicazione soltanto un conto il cui titolare o le cui persone che esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Per "persone oggetto di comunicazione" si intendono le persone fisiche o le entità giuridiche con residenza fiscale negli Stati con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI (Stati partner).

Gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la comunicazione sono tenuti a trasmettere all'AFC con cadenza annuale le informazioni sui conti intestati a persone oggetto di comunicazione. Dopo la ricezione, l'AFC scambia questi dati con le autorità fiscali del Paese di residenza della persona oggetto di comunicazione. Nella fattispecie, lo scambio avviene soltanto con Stati partner. L'elenco costantemente aggiornato di tali Paesi partner può essere consultato attraverso il sito <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html>

b. Quali informazioni vengono scambiate?

Le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione contengono dati personali e indicazioni sul conto oggetto di comunicazione. I dati personali comprendono nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice d'identificazione fiscale e data di nascita del titolare del conto o dell'avente diritto economico, oppure della persona che esercita il controllo. Sono inoltre comunicati il numero di conto, il reddito complessivo lordo da dividendi, interessi e altri proventi, il ricavo complessivo lordo derivante dalla vendita o dal riacquisto di valori patrimoniali e il saldo o il valore complessivo del conto alla fine dell'anno civile in questione. Vengono altresì notificati il nome e (eventualmente) il codice d'identificazione fiscale di Cornèr Banca SA.

c. Per cosa vengono utilizzate le informazioni?

Di principio le informazioni trasmesse possono essere rese accessibili soltanto alle autorità fiscali dello Stato partner di residenza della persona oggetto di comunicazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali. Di principio allo Stato ricevente è fatto divieto inoltrare a un altro Paese le informazioni ottenute; i dati in questione devono essere inoltre trattati in modo confidenziale.

In linea di principio lo Stato ricevente può inoltrare le informazioni trasmesse soltanto alle persone e alle autorità che si occupano delle imposte del Paese in questione o della relativa vigilanza.

d. Quali sono i diritti di Sua pertinenza?

Ai sensi della LSAI e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), Le spettano i seguenti diritti:

1. Nei confronti di Cornèr Banca SA

Nei confronti di Cornèr Banca SA Lei può avanzare una pretesa di tutela legale completa ai sensi della LPD. Nella fattispecie, Lei può richiedere maggiori indicazioni su quali informazioni rilevate a Suo carico saranno comunicate all'AFC.

Dietro apposita richiesta, Cornèr Banca SA deve farle pervenire una copia della comunicazione effettuata all'AFC. **A tale riguardo, è opportuno notare che le informazioni rilevate e inoltrate possono divergere da quelle per Lei fiscalmente rilevanti.** Lei può inoltre richiedere che eventuali dati inesatti siano rettificati nei sistemi di Cornèr Banca SA.

2. Nei confronti dell'AFC

Nei confronti dell'AFC, Lei può soltanto far valere il suo diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

Qualora la trasmissione dei dati comporti per Lei svantaggi non sostenibili dovuti all'assenza di garanzie dello stato di diritto, vengono concessi a Suo favore i diritti secondo l'articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Il diritto di presa in visione degli atti nei confronti dell'AFC non le è invece riconosciuto. È quindi escluso il diritto al blocco della comunicazione di dati personali verso l'AFC. Lei non può inoltre disporre la verifica della legittimità dell'inoltro delle informazioni all'estero, né tantomeno esigere il blocco di un inoltro indebito e/o la distruzione di dati che sono stati elaborati senza una sufficiente base legale. Qualora in veste di controparte contrattuale di Cornèr Banca SA Lei non sia il titolare del conto ai sensi del SAI (cfr. sopra), oppure qualora Lei sia un'entità giuridica a cui sono estesi gli obblighi di identificazione e di notifica di Cornèr Banca SA nei confronti di una o più persone che esercitano il controllo, La preghiamo di inoltrare una copia della presente comunicazione alle rispettive persone.

In caso di domande, il Suo consulente di riferimento è volentieri a disposizione.

Tassazione dei trasferimenti patrimoniali per donazione o successione (Luglio 2018)

Negli **Stati Uniti** vige l'imposta federale di successione (US Federal Estate Tax). L'imposta colpisce non solo il patrimonio di defunti che erano cittadini o residenti statunitensi, bensì anche il patrimonio **di defunti, che, pur non avendo né residenza né nazionalità americana** (non – US Persons), **detenevano al momento della loro morte determinati beni statunitensi per oltre USD 60'000**.

Oltre agli immobili situati negli Stati Uniti, sono considerati come patrimonio imponibile in particolare i titoli – per esempio azioni di compagnie con sede negli Stati Uniti –, nonché alcune obbligazioni emesse da debitori americani e partecipazioni in fondi d'investimento statunitensi. In presenza di particolari convenzioni internazionali in materia fiscale tra gli Stati Uniti e il Paese di residenza del defunto, l'ammontare esente da imposta potrebbe tuttavia essere maggiore di USD 60'000 o quest'ultima, eventualmente, non applicarsi del tutto.

Altre giurisdizioni (a titolo puramente esemplificativo Italia e Francia) possono anche applicare imposte diverse sui trasferimenti gratuiti di proprietà in vita e/o al momento del decesso. Queste imposte su immobili, donazioni e/o eredità possono essere applicate a seconda del Paese di residenza del venditore/donante/defunto e/o del acquirente/donatario/erede o beneficiario, dell'ubicazione delle proprietà nel o al di fuori del Paese, della relazione tra le persone succitate e/o di altri elementi e circostanze.

Queste imposte si applicano non solo ai clienti Cornèr Banca SA, ma a chiunque trasferisca o riceva investimenti soggetti a imposta. **Per ulteriori informazioni in merito a qualsiasi imposta e ai relativi obblighi di dichiarazione, la preghiamo di rivolgersi ad un esperto fiscale esterno.** Cornèr Banca SA e le sue affiliate non forniscono consulenza legale o fiscale e non sono tenute a, né si assumono la responsabilità di informare chicchessia in merito ad eventuali sviluppi relativi a normative fiscali, segnatamente riguardo all'oggetto della presente informativa.

Informativa sulla comunicazione di dati del cliente per transazioni e/o servizi di investimento, in particolare con riferimento all'estero (Settembre 2018)

Contesto

La presente informativa si inserisce nel contesto di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Cornèr Banca SA (in particolare agli articoli 19 e 23 delle Condizioni base, all'art. 1.5 delle Condizioni per il traffico dei pagamenti, rispettivamente all'articolo 7 delle Condizioni di deposito) ed integra le informazioni contenute nella "Informativa sulla protezione dei dati" e nel documento pubblicato dall'Associazione Svizzera dei banchieri circa la trasmissione dei dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli.

L'evoluzione del contesto normativo internazionale richiede una crescente trasparenza circa i soggetti operanti nel sistema bancario e finanziario Svizzero ed estero in rapporto alle transazioni da essi effettuate. Nello svolgimento della propria attività bancaria e nell'esecuzione delle operazioni per i propri clienti Cornèr Banca SA è tenuta a rispettare leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali e di altra natura, prassi del settore nonché standard di compliance che possono anche includere o richiedere la divulgazione a terze parti, anche all'estero, di determinati dati identificativi della propria clientela, rispettivamente delle transazioni da essa effettuate (p. es. nell'ambito del traffico dei pagamenti internazionale, della negoziazione e custodia dei titoli esteri, delle operazioni forex).

Dati oggetto di comunicazione

La natura dei dati identificativi oggetto di comunicazione varia in rapporto al tipo di transazione effettuata. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere trasmessi:

- dati anagrafici dei clienti, dei procuratori, degli aventi diritto economico, in particolare nome e cognome o ragione sociale, codice o altro identificativo fiscale, numero del documento di identità, indirizzo, data di nascita, nazionalità e altri dati identificativi in uso nella nazione di origine, nonché codici derivanti dalla combinazione di tali dati;
- dati della relazione d'affari del cliente (p. es. numero di conto, dati di profilatura);
- dati delle transazioni effettuate dal cliente (p. es. traffico pagamenti, negoziazione e custodia dei titoli, operazioni forex ed altre transazioni).

Modalità e tempi

I dati identificativi possono essere comunicati in qualsiasi forma, ivi inclusa la trasmissione elettronica e/o per email. La comunicazione può essere richiesta prima, durante o dopo l'esecuzione di una determinata transazione o di un servizio, se del caso, anche dopo la conclusione della relazione d'affari.

Destinatari della comunicazione

Destinatari della comunicazione degli anzidetti dati possono essere, oltre alle autorità di sorveglianza nazionali ed estere, anche le terze parti impiegate da Cornèr Banca nell'esecuzione delle transazioni, in particolare banche, borse valori, depositari, broker, piattaforme di negoziazione, altri intermediari coinvolti nell'esecuzione delle transazioni.

E' inoltre possibile che tali terze parti siano a loro volta tenute a divulgare gli anzidetti dati ad ulteriori soggetti terzi onde poter assicurare l'esecuzione e la vigilanza stessa sulle transazioni.

Protezione dei dati comunicati a terze parti

Cornèr Banca SA opera nel rispetto della normativa svizzera in materia di protezione dei dati e di segreto bancario, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative a tutela della protezione dei dati, volte in particolare a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Inoltre, laddove possibile e consentito, la trasmissione di dati personali a terzi e/o all'estero da parte di Cornèr Banca SA avviene con specifiche garanzie (contrattuali) che assicurino, per quanto possibile, un adeguato livello di protezione.

Tuttavia, i destinatari dei dati operanti all'estero sono soggetti alle rispettive normative estere che possono differire dalla normativa svizzera e/o garantire una protezione dei dati meno ampia rispetto a quella prevista dalla normativa svizzera. Non si può pertanto escludere che determinati dati dei clienti possano successivamente essere trattati da parte di terzi destinatari (esteri) secondo altre modalità e/o per altre finalità.

Informativa riguardante la direttiva europea sui diritti degli azionisti (Settembre 2020)

Il 3 settembre 2020 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della direttiva europea sui diritti degli azionisti (SRD II).

Tale direttiva si prefigge di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e di incrementare la trasparenza fra società e investitori. La SRD II si applica ad azionisti detentori di titoli con diritto di voto emessi da società quotate la cui sede legale si trova in uno Stato Membro dell'Unione Europea e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato Membro dell'UE («Emittenti»).

Le disposizioni danno all'Emittente la possibilità di comunicare direttamente con i propri azionisti esistenti in prospettiva di agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e il loro impegno. In particolare la SRD II fornisce la possibilità per gli Emittenti di identificare i propri azionisti e di ricevere informazioni sulla loro identità da parte degli intermediari finanziari che gestiscono conti titoli per conto di tali azionisti. In tale contesto, la SRD II ha un impatto globale su tutti gli istituti che agiscono da intermediari, indipendentemente da dove hanno la loro sede legale e indipendentemente dal luogo in cui risiede l'azionista.

In quanto intermediario, Cornèr Banca deve adempiere alle disposizioni di cui alla SRD II ed è pertanto tenuta a rispondere direttamente all'Emittente, fornendogli le informazioni richieste sull'identità dell'azionista associato al cliente per il quale la Banca detiene tali azioni in custodia.

Le informazioni essenziali da fornire includono, in particolare:

- Nome e dettagli di contatto dell'azionista (compreso l'indirizzo completo e, se disponibile, l'indirizzo e-mail);
- Se l'azionista è una Persona giuridica, il numero di registrazione o un identificativo unico come Legal Entity Identifier (LEI);
- Il numero di azioni possedute;
- Le categorie o classi di azioni possedute e/o la data a partire dalla quale le azioni sono state possedute (solo se richiesto dalla società).

Si noti che un intermediario è obbligato a rispondere alla richiesta di un Emittente volta a identificare l'azionista. Di conseguenza, i clienti non possono rifiutarsi di comunicare all'Emittente le informazioni richieste.

La SRD II è allineata alle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati garantendo che le persone siano identificate solo per le richieste verificate e che i dati siano conservati solo entro i relativi termini di conservazione dei dati.

Per ulteriori informazioni, voglia contattare il suo consulente di riferimento presso il nostro istituto.

Garanzia dei depositi per la Svizzera (Gennaio 2023)

La garanzia dei depositi tutela gli averi sul conto di clienti privati e aziendali in caso di fallimento di una banca o di una società di intermediazione mobiliare. La garanzia è disciplinata dalla legge.

La garanzia è limitata a un importo pari a un massimo di CHF 100 000 per cliente e istituto. Se sono presenti più conti, questi verranno sommati.

esisuisse garantisce la copertura degli averi garantiti nell'ambito dell'autodisciplina delle banche e delle società di intermediazione mobiliare svizzere.

I depositi presso Cornèr Banca SA sono coperti dalla garanzia dei depositi.

Informazioni dettagliate su www.esisuisse.ch